*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 166° - Numero 71**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 26 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 marzo 2025, n. **32**.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato «Trattato».

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, paragrafo 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

# TRATTATO
# SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
# TRA
# IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
# E
# IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati "le Parti",

DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate allo scopo di facilitare il loro recupero e reinserimento sociale;

CONSIDERANDO che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che preveda che i cittadini stranieri privati della loro libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la condanna nei propri Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1
## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Trattato:

a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale disposta da un giudice, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della condanna per un reato;

b) "sentenza definitiva" indica una decisione definitiva di un giudice con cui è inflitta una condanna che non è più impugnabile;

c) "persona condannata" indica una persona rispetto alla quale una sentenza definitiva di condanna deve essere eseguita o è in corso di esecuzione;

d) "Stato di condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna nei confronti della persona che può essere o è già stata trasferita;

e) "Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di dare esecuzione alla condanna.

## ARTICOLO 2
## PRINCIPI GENERALI

1. Le Parti, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.

2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio dello Stato di condanna può essere trasferita nel territorio dello Stato di esecuzione allo scopo di scontare la condanna inflitta nei suoi confronti con una sentenza definitiva.

## ARTICOLO 3
## AUTORITA' CENTRALI

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano tra loro tramite i canali diplomatici.

2. L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia; per gli Emirati Arabi Uniti è il Ministero della Giustizia.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra per iscritto qualsiasi cambiamento della sua Autorità centrale tramite i canali diplomatici.

## ARTICOLO 4
## CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;

b) la sentenza di condanna è definitiva;

c) al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire è di almeno un (1) anno oppure la condanna è indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un (1) anno;

d) il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacità per motivi di età, condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 17;

e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;

f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.

## ARTICOLO 5
## OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. La persona condannata alla quale può applicarsi il presente Trattato è informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

2. La persona condannata, se lo richiede, è informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata è informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.

## ARTICOLO 6
## DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento può essere richiesto:

a) dallo Stato di condanna;

b) dallo Stato di esecuzione;

c) dalla persona condannata o dal rappresentante legale mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, nella quale è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.

2. Le domande e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell'Articolo 3.

## ARTICOLO 7
## SCAMBIO DI INFORMAZIONI
## E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato ogni domanda di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra altresì le informazioni e i documenti di seguito specificati.

2. Lo Stato di condanna tramette:

a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identità valido di tale persona, nonché le sue impronte digitali e fotografie;

b) le informazioni su luogo di residenza o indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti;

c) un'esposizione dei fatti alla base della condanna;

d) le informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;

e) le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, su eventuali condoni o riduzioni della pena o su ogni altra circostanza incidente sull'esecuzione della condanna;

f) una copia della sentenza definitiva di condanna autenticata dall'Autorità centrale;

g) una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;

h) se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico eseguito nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione;

i) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio consenso al trasferimento in conformità della lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato;

j) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio parere riguardo al trasferimento in conformità del paragrafo 3, lettera a) dell'Articolo 17 del presente Trattato;

k) una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata;

l) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione.

3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette:

a) una dichiarazione o un documento che attesti che la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;

b) una copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per cui è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;

d) una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla parte residua della condanna;

e) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione.

## ARTICOLO 8
## LINGUE E LEGALIZZAZIONE

1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell'Articolo 6 del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'Articolo 7 del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese.

2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma di legalizzazione, certificazione, *apostille* o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorità Centrale.

## ARTICOLO 9
## CONSENSO E RELATIVA VERIFICA

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento ai sensi dell'Articolo 4 lettera d) del presente Trattato lo faccia volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare detto consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. La persona condannata non può ritirare il suo consenso.

2. Prima del trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna concede allo Stato di esecuzione l'opportunità di verificare, per il tramite di un Console, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo.

## ARTICOLO 10
## DECISIONE

1. Prima di adottare la decisione sul trasferimento di una persona condannata, conformemente agli scopi del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato valutano, tra l'altro, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, oltre ad eventuali legami sociali e familiari che la stessa ha mantenuto nel suo luogo di origine, nonché le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.

2. Laddove una persona condannata non abbia adempiuto gli obblighi finanziari imposti con la decisione giudiziaria o l'autorità competente dello Stato di condanna non abbia ricevuto assicurazione dell'adempimento degli obblighi che ritiene rilevanti, lo Stato di condanna può rifiutare il trasferimento della persona condannata.

3. Ciascuno Stato informa tempestivamente l'altro Stato della sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando i motivi in caso di rinvio o rigetto.

## ARTICOLO 11
## CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA

Se la domanda di trasferimento della persona condannata viene accolta, gli Stati concordano tempestivamente il tempo, il luogo e tutti gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento.

## ARTICOLO 12
## ESECUZIONE DELLA CONDANNA

1. Le Autorità dello Stato di esecuzione continuano l'esecuzione della condanna nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale, secondo quanto disposto nella sentenza dello Stato di condanna.

2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale è competente ad adottare ogni decisione al riguardo, ivi comprese quelle riguardanti le condizioni di espiazione della pena detentiva o di altra forma di privazione della libertà e quelle che prevedono una riduzione della pena detentiva o di altra forma di privazione della libertà mediante liberazione condizionale, condono o altro.

3. Se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può, con il consenso dello Stato di condanna, adattare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così adattata corrisponde il più possibile, per natura e durata, a quella imposta nella sentenza dello Stato di condanna. La condanna adattata, comunque, non può:
a) aggravare, per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna;
b) eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.

4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente l'esecuzione di una particolare misura imposta nei confronti di una persona che, per le sue condizioni mentali, è stata giudicata nello Stato di condanna non responsabile penalmente per la commissione del reato, le Parti si consultano e concordano il tipo di misura o di trattamento da applicare a quel caso specifico nello Stato di esecuzione.

5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia stata completata, lo Stato di esecuzione adotta le misure opportune per localizzare e arrestare tale persona in modo da assicurare che la parte residua della condanna sia eseguita e che la medesima persona sia perseguita per il reato di evasione, se tale reato è previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed è localizzata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a dare esecuzione alla parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

## ARTICOLO 13
## REVISIONE DELLA SENTENZA

Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a eventuali istanze di revisione della sentenza.

## ARTICOLO 14
## AMNISTIA E GRAZIA

1. La persona condannata è soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.

2. La persona condannata è soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.

## ARTICOLO 15
## CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE

Lo Stato di esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di condanna di una qualsiasi decisione o misura per effetto della quale la condanna cessa di essere esecutiva.

## ARTICOLO 16
## INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ESECUZIONE

1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna:
a) quando la persona condannata viene rilasciata;
b) se alla persona condannata è concessa la liberazione condizionale;
c) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;

2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.

## ARTICOLO 17
## TRASFERIMENTO DELLA PERSONA CONDANNATA DESTINATARIA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

1. Una persona condannata può essere trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sarà più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio.

2. Lo Stato di esecuzione presta il suo consenso solo dopo avere sentito il parere della persona condannata.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 7, per quanto applicabili, lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione:
   a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al proposto trasferimento nello Stato di esecuzione;
   b) una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa che dispone la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sia più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

## ARTICOLO 18
## PRINCIPIO DI SPECIALITA'

La persona condannata, che è stata trasferita a norma all'Articolo 17, non è perseguita, né sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, né sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso è stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque (45) giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.

## ARTICOLO 19
## TRANSITO

1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato collabora ai sensi della propria legislazione nazionale, consentendo il transito nel suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca.

2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, tramite le Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3, una richiesta con l'indicazione dell'identità della persona condannata in transito. La richiesta di transito è accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.

3. Lo Stato di transito trattiene in custodia la persona in transito per tutto il tempo in cui tale persona si trova sul suo territorio.

4. Non è necessaria una richiesta di transito se il trasporto è effettuato per via aerea e non sono previsti scali nel territorio dello Stato di transito.

5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:
   a) la persona condannata è un/a cittadino/a di tale Stato;
   b) l'atto o l'omissione per cui è stata inflitta la condanna non costituisce reato secondo la sua legislazione.

## ARTICOLO 20
## SPESE

1. Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.

2. Se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento può avere luogo.

## ARTICOLO 21
## RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, nonché ogni altra informazione relativa al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita.

2. Ciascuno Stato si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza o la segretezza della documentazione e/o delle informazioni ricevute o fornite all'altro Stato, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso dello Stato interessato.

3. Lo Stato inviante può imporre allo Stato ricevente condizioni sull'utilizzo dei dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. Lo Stato ricevente è vincolato a tali condizioni.

## ARTICOLO 22
## RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in relazione al trasferimento delle persone condannate conformemente ad altri trattati internazionali di cui entrambi siano parte.

## ARTICOLO 23
## COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte mediante consultazione tra le Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3. Qualora tali Autorità non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta attraverso consultazioni tramite i canali diplomatici.

## ARTICOLO 24
## APPLICAZIONE TEMPORALE

Il presente Trattato si applica a qualsiasi domanda presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardante l'esecuzione di una condanna imposta precedentemente.

## ARTICOLO 25
## ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E CESSAZIONE
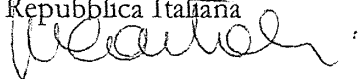
1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le Parti si comunicano ufficialmente che le loro procedure di ratifica nazionali sono state espletate.

2. Il presente Trattato può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla stessa procedura prevista dal comma 1 ed è parte integrante del presente Trattato.

3. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ciascuna Parte può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite i canali diplomatici. La cessazione ha effetto centottanta (180) giorni dopo la data di tale comunicazione. La cessazione non pregiudica le procedure avviate precedentemente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Dubai...., il 8/3/2022, in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti

# TREATY
# ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
# BETWEEN
# THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
# AND
# THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries on the transfer of sentenced persons with the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration;

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreign nationals who are deprived of their liberty as a consequence of a criminal conviction may serve their sentence within their own Countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS.

## ARTICLE 1
## DEFINITIONS

For the purposes of this Treaty:

a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court, for a limited or unlimited period of time, as a consequence of the conviction for a criminal offence;

b) "final judgment" means a final decision of a court imposing a sentence which is no longer subject to appeal;

c) "sentenced person" means a person in respect of which a final judgment of conviction must be enforced or is being enforced;

d) "Sentencing State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;

e) "Administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to enforce the sentence.

**ARTICLE 2**
**GENERAL PRINCIPLES**

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.

2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of the Sentencing State may be transferred to the territory of the Administering State in order to serve the sentence imposed on him/her by a final judgment.

**ARTICLE 3**
**CENTRAL AUTHORITIES**

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate with one another through diplomatic channels.

2. The Central Authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice; for the United Arab Emirates shall be the Ministry of Justice.

3. Either Party shall notify the other in writing of any change of its Central Authority through diplomatic channels.

**ARTICLE 4**
**CONDITIONS FOR TRANSFER**

Transfer may take place if all the following conditions are met:

a) the sentenced person is a national of the Administering State;

b) the judgment of conviction is final;

c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served is of at least one (1) year or the sentence is indeterminate. In exceptional cases the Parties may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one (1) year;

d) the sentenced person's consent to the transfer or the legal representative's consent to the transfer in the event of incapacity due to age, physical or mental conditions of the sentenced person, except for the cases provided for in Article 17;

e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;

f) the Sentencing State and the Administering State agree to the transfer.

## ARTICLE 5
## OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply, shall be informed by the Sentencing State of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer.

2. The sentenced person shall, if he/she so requests, be informed in writing of every step taken by the Sentencing State or by the Administering State with respect to his/her request for transfer. In any case the sentenced person shall be informed of the decision taken by either State.

## ARTICLE 6
## REQUEST FOR TRANSFER

1. Transfer may be requested by:

a) the Sentencing State;

b) the Administering State;

c) the sentenced person, or the legal representative, by means of a written statement addressed to the Sentencing State or to the Administering State, expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.

2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to Article 3.

## ARTICLE 7
## EXCHANGE OF INFORMATION AND SUPPORTING DOCUMENTS

1. Each State shall without delay transmit to the other State any request for transfer made or received, and shall also forward the information and documents specified below.

2. The Sentencing State shall transmit:

   a) information on personal details of the sentenced person (name, family name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such person and his/her fingerprints and photographs);

   b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering State, if known;

   c) a statement of the facts upon which the sentence was based;

   d) information on the nature, duration and date of commencement of the enforcement of the sentence;

   e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;

   f) a copy of the final judgment of conviction authenticated by the Central Authority;

g) a copy of the law provisions on which the sentence is based;

h) if appropriate, a medical/social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Sentencing State and any recommendation for his/her further treatment in the Administering State;

i) a statement by which the sentenced person expresses its consent to his/her transfer in compliance with subparagraph d) of Article 4 of this Treaty;

j) a statement by which the sentenced person expresses its opinion to his/her transfer in compliance with paragraph 3 subparagraph a) of Article 17 of this Treaty;

k) a statement by which the Sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;

l) any other information or document that the Administering State deems necessary for the decision.

3. The Administering State, on request, shall send:

a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Administering State;

b) a copy of its law provisions indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;

c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Treaty;

d) a statement by which the Administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;

e) any other information or document that the Sentencing State deems necessary for the decision.

## ARTICLE 8
## LANGUAGES AND LEGALIZATION

1. The request for transfer and replies referred to in paragraph 2 of Article 6 of this Treaty, as information, supporting documents and records referred to in Article 7 of this Treaty, shall be accompanied by a translation in the language of the State to which they are addressed, or in English.

2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of legalization, certification, *apostille* or authentication, except for the authentication of the judgment by the Central Authority.

## ARTICLE 9
## CONSENT AND ITS VERIFICATION

1. The Sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in compliance with Article 4 subparagraph d) of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State. The sentenced person may not withdraw his/her consent.

2. Prior to the transfer, if the Administering State expressly requests it, the Sentencing State shall afford the Administering State an opportunity to verify through a Consul that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## ARTICLE 10
## DECISION

1. Before taking the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Treaty, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal conviction or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has

maintained in his/her place of origin, together with his/her health conditions and any security requirement or other interests of the State.

2. Where a sentenced person has not fulfilled any of the financial obligations imposed by the judicial decision, or the competent authority of the Sentencing State has not received such assurance of the fulfilment of the obligations that it considers significant, the Sentencing State may refuse the transfer of the sentenced person.

3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of postponement or refusal.

**ARTICLE 11**
**SURRENDER OF THE SENTENCED PERSON**

If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on time, place and all other details concerning the execution of the transfer.

**ARTICLE 12**
**ENFORCEMENT OF THE SENTENCE**

1. The Authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the Sentencing State.

2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Administering State, which is competent to adopt any relevant decision, including those concerning conditions for service of imprisonment or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment or other deprivation of liberty by conditional release, remission or otherwise.

3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the Administering State, such State may, with the consent of the Sentencing State, adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The adapted sentence shall as much as

possible correspond, as to its nature and duration, to the one imposed in the judgment of the Sentencing State. However, the adapted sentence shall not:

a) aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the Sentencing State;
b) exceed the maximum prescribed by the law of the Administering State for the same offence or an offence of the same nature;
c) be contrary to the fundamental principles of the Sentencing State.

4. When the law of the Administering State does not allow the enforcement of a particular measure imposed on a person who, for his/her mental conditions, has been held in the Sentencing State to be not criminally responsible for the commission of the offence, the Parties shall consult with one another and agree on the type of measure or treatment to apply to that specific case in the Administering State.

5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the Administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest the said person so as to ensure that the remainder of the sentence be served, and that the same person be prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Administering State. If the person returns to the Sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Administering State.

## ARTICLE 13
## REVIEW OF THE JUDGMENT

The Sentencing State alone shall have the right to decide on any application for reviewing the judgment.

## ARTICLE 14
## AMNESTY AND INDIVIDUAL PARDON

1. The sentenced person shall be subject to amnesty granted by Sentencing State or the Administrating State.

2. The Sentenced person shall be subject to individual pardon granted by the Sentencing State or the Administering State. In the latter case the Administering State shall consult the Sentencing State before granting the individual pardon.

## ARTICLE 15
## TERMINATION OF THE ENFORCEMENT

The Administering State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it has been informed by the Sentencing State of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

## ARTICLE 16
## INFORMATION ON ENFORCEMENT

1. The Administering State shall inform the Sentencing State:
   a) when the sentenced person is released;
   b) if the sentenced person is granted conditional release;
   c) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement of the sentence has been completed;

2. The Administering State shall, if the Sentencing State so requests, provide any information requested in relation to the enforcement of the sentence.

## ARTICLE 17
## TRANSFER OF SENTENCED PERSON SUBJECT TO AN EXPULSION ORDER

1. A sentenced person may be transferred without his/her consent when the final judgment of conviction passed on him/her, or a final administrative decision consequential to the said judgment, orders an expulsion measure or any other measure as a result of which the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.

2. The Administering State shall give its consent only after having heard the opinion of the sentenced person.

3. For the purposes of application of this Article, in addition to the provisions of Article 7, as much as applicable, the Sentencing State shall transmit to the Administering State:
   a) a statement containing the opinion of the sentenced person as to his/her proposed transfer to the Administering State;
   b) a copy of the judgment of conviction or the administrative decision ordering the expulsion measure or any other measure as a result of which the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.

## ARTICLE 18
## RULE OF SPECIALITY

Any sentenced person transferred in compliance with Articles 17 shall not be prosecuted, put on trial or detained in the Administering State with a view to enforcing a sentence or a precautionary measure, nor subjected to any other restriction of his/her personal liberty, for any offence committed prior to his/her transfer other than the one for which the transfer has been made, except when the sentenced person, having had an opportunity to do so, has not left the territory of the Administering State within forty-five (45) days since his/her final release from custody, or has returned to it after having left.

## ARTICLE 19
## TRANSIT

1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate according to its national law by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.

2. The State requesting transit shall forward to the State of transit, through the Central Authorities designated pursuant to Article 3, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person

3. The State of transit shall hold the person in transit in custody while the said person stays in its territory.

4. No request for transit shall be made if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the State of transit.

5. Either State may refuse to grant transit if:
   a) the sentenced person is a national of that State;
   b) the act or omission for which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its laws.

## ARTICLE 20
## COSTS

1. Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the Administering State, except for the costs incurred exclusively in the territory of the Sentencing State.

2. If it appears that the execution of the transfer requires expenses of an extraordinary nature, the States shall consult with each other to determine the terms and conditions under which the transfer may be executed.

## ARTICLE 21
## CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA PROTECTION

1. The Parties agree to keep confidential any documents and information used in the transfer procedure, as well as any other information relevant to the transfer acquired after the surrender of the transferred person.

2. Each State undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents and/or information received from or given to the other State when there is an explicit request to do so by the State concerned.

3. The providing State may impose to the receiving State conditions on the use of personal data transferred under this Treaty. The receiving State shall be bound by these conditions.

## ARTICLE 22
## RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES

This Treaty shall not prevent the States from cooperating in relation to the transfer of sentenced persons in compliance with other international treaties to which both are parties.

## ARTICLE 23
## SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute on the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by consultation between the Central Authorities designated pursuant to Article 3. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

## ARTICLE 24
## TEMPORAL APPLICATION

This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if related to the enforcement of a sentence imposed before.

## ARTICLE 25
## ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties officially inform each other that their domestic ratification procedures have been carried out.

2. This Treaty may be amended at any time by means of a written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 and shall be part of this Treaty.

3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Party may withdraw at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels.
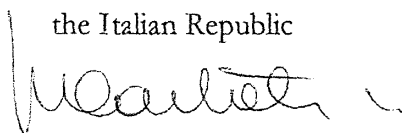
Termination shall be effective one-hundred-eighty (180) days following the date of such notice. The termination shall not prejudice any procedure previously started.

IN WITNESS OF WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at Dubai....., on 8/3/22 in duplicate original, in Italian, Arab and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the United Arab Emirates

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 857):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 4 settembre 2023.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 settembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 27 settembre ed il 10 ottobre 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 29 novembre 2023.

*Camera dei deputati* (atto n. 1586):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 dicembre 2023, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 aprile 2024 e il 3 luglio 2024.

Esaminato in Aula il 7 gennaio 2025 e approvato, con modificazioni, l'8 gennaio 2025.

*Senato della Repubblica* (atto n. 857-B):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 gennaio 2025, con il parere della 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 28 gennaio ed il 5 febbraio 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 5 marzo 2025.

**25G00036**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 marzo 2025.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nell'annualità 2024 nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2023, n. 38»;

Vista il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, recante «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che modifica il citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, estendendo l'operatività del Fondo di solidarietà nazionale alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024 recante «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché dei danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022;

Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione C/2023/1598 *final* della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativamente al decreto ministeriale n. 65185 del 9 febbraio 2024, rubricato al n. SA.112747;

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria (delibera di Giunta regionale n. 250 del 25 febbraio 2025) di evento eccezionale a causa dell'evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu «*Callinectes sapidus*» nell'annualità 2024 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia così come elencate nell'allegato 1 «Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria» per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che l'evento eccezionale citato è ancora attualmente in corso nelle aree delimitate dalla suddetta delibera regionale;

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu* «Callinectes sapidus»

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «*Callinectes sapidus*» verificatosi nell'anno 2024 ed ancora attualmente in corso nelle sottoindicate aree del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Comune Lignano Sabbiadoro aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Marano Lagunare aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Aquileia aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Grado aree lagunari del territorio comunale e fascia marittima antistante provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Terzo di Aquileia aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune San Giorgio di Nogaro aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Torviscosa aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Carlino aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Precenicco aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Latisana aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Palazzolo dello Stella aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Muzzana del Turgnano aree lagunari del territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Staranzano fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5;

Comune Monfalcone fascia marittima antistante al territorio comunale provvidenze di cui all'art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 marzo 2025

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

**25A01816**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2025.

**Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 4 ottobre 2024 in materia di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), com modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché dalla successiva decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 3 maggio 2024 così come modificato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024, recante «Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2024, n. 255;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024, che per la misura M1C2I1 «Transizione 4.0», a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, prevede l'accorpamento di diversi sub-investimenti in un'unica misura, ferma restando la dotazione finanziaria della stessa;

Vista la nota prot. n. 64476, del 4 dicembre 2024 con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy chiede di adeguare il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024, per tener conto delle modifiche riguardanti la misura «Transizione 4.0» e che in relazione alla misura «Transizione 5.0», ferma restando la dotazione finanziaria dell'investimento, chiede l'accorpamento in due soli sub-investimenti di cui il primo con una dotazione finanziaria di 63 milioni di euro per il finanziamento della piattaforma informatica di cui al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ed un secondo sub-investimento con una dotazione finanziaria di 6.237 milioni di euro per la concessione dei crediti di imposta;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che all'art. 38, comma 21 stabilisce, fra l'altro, che «agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 «Transizione 5.0» finanziata dal *Fondo Next Generation EU-Italia*.»;

Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare la Tabella A allegata al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Le assegnazioni delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui alla tabella A allegata al decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024, per gli investimenti M1C2I1 «Transizione 4.0» e M7C1I15 «Transizione 5.0» sono aggiornate come segue:

*a)* l'investimento M1C2I1 «Transizione 4.0», ferma restando la dotazione finanziaria complessiva di euro 13.381.000.000,00, viene ricondotto a un unico investimento;

*b)* l'investimento M7C1I15 «Transizione 5.0», ferma restando la dotazione finanziaria complessiva di euro 6.300.000.000,00, viene suddiviso nei due seguenti sub-investimenti:

M7C1I15.1 «Transizione 5.0 - Credito d'imposta», di euro 6.237.000.000,00;

M7C1I15.2 «Transizione 5.0 - Sviluppo, implementazione e gestione della piattaforma informatica», di euro 63.000.000,00.

2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, i corrispondenti prospetti della tabella A allegata al citato decreto del Ragioniere generale dello Stato del 4 ottobre 2024, sono sostituiti dal prospetto allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2025

*Il Ragioniere generale dello Stato:* PERROTTA

*Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 294*

ALLEGATO

### *Prospetto Allegato 1- Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)*

| MISSIONE | COMPONENTE | TIPOLOGIA | INTERVENTO | *Nuovi Progetti* | *Progetti in essere* | TOTALE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** | | | | | | | |
| M1 | C2 | Investimento | 1: Transizione 4.0 | 10.286.100.000,00 | 3.094.900.000,00 | 13.381.000.000,00 | |
| M7 | C1 | Investimento | 15: Transizione 5.0 | 6.300.000.000,00 | - | 6.300.000.000,00 | |
| M7 | C1 | Sub-Investimento | 15.1: Transizione 5.0 - Credito d'imposta | 6.237.000.000,00 | | 6.237.000.000,00 | |
| M7 | C1 | Sub-Investimento | 15.2: Transizione 5.0 - Sviluppo, implementazione e gestione della piattaforma informatica | 63.000.000,00 | | 63.000.000,00 | |

25A01812

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2025.

**Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026.** (Decreto n. 166/2025).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, e in particolare l'art. 13, comma 5, in forza del quale «con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri», è definito annualmente l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, «in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano», ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e l'art. 8, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320, recante «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152» e, in particolare, l'art. 6, comma 2, nonché la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 1320/2021;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da comunicazione del 30 gennaio 2025, acquisita al protocollo MUR n. 2212 del 30 gennaio 2025, nella quale viene precisato che, anche per l'anno 2025, l'elenco dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo fornito nel 2024 dal medesimo Dicastero, con comunicazione acquisita al protocollo MUR n. 1524 del 24 gennaio 2024, si intende confermato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2025/2026, sono da intendere particolarmente poveri, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, i Paesi di cui al seguente elenco:

| |
|---|
| Afghanistan |
| Angola |
| Bangladesh |
| Benin |
| Burkina Faso |
| Burundi |
| Cambodia |
| Central African Republic |
| Chad |
| Comoros |
| Democratic People's Republic of Korea |
| Democratic Republic of the Congo |
| Djibouti |
| Eritrea |
| Ethiopia |
| Gambia |
| Guinea |
| Guinea-Bissau |
| Haiti |
| Kiribati |
| Lao People's Democratic Republic |

| Lesotho |
|---|
| Liberia |
| Madagascar |
| Malawi |
| Mali |
| Mauritania |
| Mozambique |
| Myanmar |
| Nepal |
| Niger |
| Rwanda |
| Sao Tome and Principe |
| Senegal |
| Sierra Leone |
| Solomon Islands |
| Somalia |
| South Sudan |
| Sudan |
| Syrian Arab Republic |
| Tanzania |
| Timor-Leste |
| Togo |
| Tuvalu |
| Uganda |
| Yemen |
| Zambia |

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2025

*Il Ministro:* BERNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 348*

**25A01815**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 marzo 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Dimdue soc. coop.», in Alba e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Dimdue soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 20 settembre 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 327.753,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 331.595,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 379.358,00;

Preso atto della sussistenza di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Asti e pedissequi atti di precetto regolarmente notificati;

Considerato che in data 30 settembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta dell'11 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettera *c)*, *e)*, *f)*, punto (i), e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Dimdue soc. coop.», con sede in Alba (CN) (codice fiscale 03476510049), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Terranova, nato ad Ivrea (TO) il 21 ottobre 1974 (codice fiscale TRRMSM74R21E379P), domiciliato in Aosta (AO), via Aubert n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01781**

DECRETO 11 marzo 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Dynamica società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Dynamica società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 19 marzo 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 224.452,00, si riscontra una massa debitoria di euro 753.470,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 529.018,00;

Considerato che in data 6 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valuta-

zione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta dell'11 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettera *c)*, *e)*, *f)*, punto (i), e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Dynamica società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12234411002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Cutellè, nato a Roma il 20 giugno 1969 (codice fiscale CTLNDR69H20H501Z), ivi domiciliato in viale Giulio Cesare n. 95.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01782**

---

DECRETO 11 marzo 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Elle società cooperativa in liquidazione», in San Giorgio Ionico e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Elle società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota dell'8 aprile 2022, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.678,00, si riscontra una massa debitoria di euro 231.008,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 225.330,00;

Considerato che in data 14 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successi-

vamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta dell'11 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettera *c)*, *e)*, *f)*, punto (i), e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Elle società cooperativa in liquidazione», con sede in San Giorgio Ionico (TA) (codice fiscale 03045950734), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963 (codice fiscale PGLLCU63P58B682T), domiciliata in Lecce (LE), Piazzetta Arco di Prato, n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01783**

---

DECRETO 11 marzo 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «L.A. Service - società cooperativa in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 2021, n. 208/2021, con il quale la società cooperativa «L.A. Service - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 01778980068), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Maria Giovanna Cavallero ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 novembre 2021, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della rag. Maria Giovanna Cavallero dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta dell'11 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettera *c)*, *e)*, *f)*, punto (i), e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della rag. Maria Giovanna Cavallero, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «L.A. Service - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 01778980068), il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q), domiciliato in Roma, via F. Dell'Anno n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A01817**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 18 marzo 2025.

**Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza del grave incendio verificatosi in una discoteca nella Repubblica della Macedonia del Nord.**

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare gli articoli 23 e 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerato che il 16 marzo 2025 si è verificato un incendio in una discoteca nella Repubblica della Macedonia del Nord che ha determinato la perdita di vite umane e numerosi feriti;

Tenuto conto che detto incendio ha provocato diversi ustionati gravi;

Considerata la richiesta della Repubblica della Macedonia del Nord del 16 marzo 2025 volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dagli eventi in argomento;

Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica della Macedonia del Nord da parte del Governo italiano presentate tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC);

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, manifestatasi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica e beni di primaria importanza, e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione colpita;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle prime iniziative di protezione civile a supporto delle autorità locali, con riserva di quantificare con separato atto le risorse finanziarie finalizzate allo scopo;

Vista la richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile per l'intervento all'estero del 18 marzo 2025;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23, comma 1, e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile per intervento all'estero in conseguenza del grave incendio verificatosi in una discoteca nella Repubblica della Macedonia del Nord.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità locali di protezione civile.

3. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi degli articoli 24, comma 1, e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvederà alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 2.

1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative nazionali interessate che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. Con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione.

Roma, 18 marzo 2025

*Il Ministro:* MUSUMECI

**25A01813**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 29 gennaio 2025.

**Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2025.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 3l dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'art. 24-*ter*, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Considerato che con la legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si è provveduto, per quanto in questa sede d'interesse, all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta di 1 milione di euro, attestandosi nello stanziamento di competenza dell'anno 2024 per 69 milioni di euro;

Considerato che con la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta a 43.830.000,00 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2025, Supplemento ordinario n. 1;

Considerato che nel soprarichiamato bilancio di previsione autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni» e del Programma 32.4 «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni» è assegnato in conto competenza per l'anno 2025 al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», l'importo di euro 43.830.000,00;

Considerato che alla data della sottoscrizione del presente decreto di riparto non è ancora stato quantificato il possibile importo in riduzione dello stanziamento del fondo per la compartecipazione alla spesa pubblica definito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 1, comma 624, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 prevede, in relazione alla costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, che «Agli oneri derivanti dai commi da 616 a 623, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

Ritenuto di dover provvedere al riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al predetto «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2025, sul piano gestionale n. 01 del Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» e iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al Cdr n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'adozione del decreto di riparto per le risorse finanziarie presenti sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, relative all'assegnazione per l'anno 2025 pari ad euro 41.830.000,00 (euro quarantunomilioniottocentotrentamila/00), piano gestionale 01, concernenti lo stanziamento di competenza per l'anno 2025 al netto degli oneri previsti dall'art. 1, comma 624, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto risorse anno 2025*

1. Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziate sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2025, pari all'importo di euro 41.830.000,00 (euro quarantunomilioniottocentotrentamila/00), sono così ripartite:

A. euro 38.000.000,00

(euro trentottomilioni/00)

«per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo,

il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».

B. euro 3.830.000,00

(euro tremilioniottocentotrentamila/00)

«alla copertura delle spese per l'acquisto di beni e servizi inerenti l'assistenza tecnica, per la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale nonché per l'organizzazione di eventi divulgativi necessariamente collegati alle politiche di informazione ed il sostegno delle precedenti finalità di impiego di cui alla lettera *A)*, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020».

Art. 2.

*Compartecipazione alla spesa pubblica*

1. La riduzione dello stanziamento del fondo derivante dalla compartecipazione alla spesa pubblica, al momento non quantificato e non quantificabile, che sarà successivamente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze, andrà a decurtare quanto destinato al punto A dell'art. 1.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettere A e B, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2025

*Il Sottosegretario di Stato:* BUTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 648*

**25A01814**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 febbraio 2025.

**Rettifica *corrigendum* della determina n. 61/2025 del 13 gennaio 2025, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mirvetuximab soravtansine, «Elahere».** (Determina n. 236/2025).

IL PRESIDENTE

Vista la determina del 13 gennaio 2025 Pres n. 61/2025 dell'Ufficio procedure centralizzate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2025, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Elahere»;

Considerato che, per mero errore materiale, nella determina sopra menzionata, è stata rilevata una errata qualificazione medicinale (medicinale biosimilare);

Visti gli atti d'ufficio:

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della qualificazione del medicinale indicato nella determina del 13 gennaio 2025 Pres n. 61/2025 dell'Ufficio procedure centralizzate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2025, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ELAHERE.

Art. 2.

Laddove è riportato:

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELAHERE

Leggasi:

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELAHERE

Art. 3.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2025

*Il Presidente:* NISTICÒ

**25A01830**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 19 dicembre 2024.

**Sistema tramviario fiorentino - Approvazione progetto definitivo della linea 4.1, tratta Leopolda-Piagge - Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - (CUP H11J12000200001).** (Delibera n. 86/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che, pertanto, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «Legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'infrastruttura «Firenze sistema tramviario», e, nell'allegato 2, il «Sistema a guida vincolata di Firenze (tranvia fiorentina)»;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», e successive modificazioni, con il quale è stata stabilita la procedura per l'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi delle opere rientranti nel Programma infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per

l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni, le cui disposizioni rimangono in vigore ai sensi dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari«, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 – aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (cosiddetto Sblocca Italia), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 3, che:

1. ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

2. al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compresa la «tramvia di Firenze»;

3. al comma 3-*bis* ha stabilito che, ai fini della revoca dei finanziamenti, «le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse»;

4. al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-*bis* determina la revoca del finanziamento assegnato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 4 marzo 2015, n. 82, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato sulla base del sopra citato decreto-legge n. 133 del 2014, con il quale è stato individuato il finanziamento da assegnare a ciascun intervento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, ultimo capoverso, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, e , in particolare, è stato destinato un importo di 100.000.000,00 di euro per la «Tranvia di Firenze:

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera di questo Comitato del 6 agosto 2015, n. 62, come aggiornata dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sor-

veglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'art. 1, comma 1085, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che il fondo di cui all'art. 1, comma 88 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile, purché ricadenti in aree metropolitane, nonché la relativa assegnazione di un contributo quindicennale in erogazione diretta per un totale di 327.000.000,00 di euro, di cui 29.900.000,00 euro destinati al fondo per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 settembre 2023, n. 244, che modifica l'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, n. 86, con il quale le risorse originariamente assegnate al Comune di Firenze per la realizzazione dell'intervento «Linea tranviaria 2.2: tratta Sesto Fiorentino - Polo scientifico» sono state trasferite all'intervento in argomento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, che:

1. ha ripartito fra vari interventi le risorse del suddetto fondo stanziate sul capitolo 7400, pari ai citati 1.397 milioni di euro complessivi, assegnando il finanziamento di 47 milioni di euro al Comune di Firenze per la «Linea tranviaria 4.1: tratta Leopolda-Piagge»;

2. ha previsto che, con successivo provvedimento, la Direzione generale competente avrebbe ripartito in annualità il contributo assegnato ad ognuno degli interventi finanziati;

3. ha stabilito che le risorse ripartite s'intendano revocate «qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante», di seguito OGV, «per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020»;

4. ha previsto che le risorse in questione s'intendano altresì revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2 del decreto stesso, «dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2018, n. 360, pubblicato sul sito internet del predetto Ministero, come da avviso riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 2018, che conferma il riparto delle risorse di cui al citato decreto n. 587 del 2017, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, e che rinvia allo stesso decreto n. 587 per le modalità di attribuzione ed erogazione delle risorse stesse;

Visto il decreto del MIT 14 settembre 2018, n. 234, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 587 del 2017, sono stati ripartiti in annualità dal 2017 al 2025 e impegnati i contributi destinati ai comuni, per il citato importo totale di 1.397 milioni di euro, tra cui i 47 milioni di euro destinati al suddetto intervento del Comune di Firenze;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 6, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Sistema tramviario fiorentino - Linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge», determinando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico e edilizio, dell'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, e con la quale è stato altresì rideterminato il sopra citato contributo di 100.000.000,00 euro in 95.000.000,00 euro per la «Tranvia di Firenze: prima fase funzionale progettazione del tratto interrato centro storico della Linea 3 e prosecuzione Linea 4 di Firenze tratta Leopolda - Piagge»;

Visto il voto n. 179 del 1° agosto 2023 con il quale il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi del MIT, di seguito CTP, esprimeva parere favorevole in linea tecnica ai fini del rilascio del nulla osta tecnico *ex* art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980;

Considerato che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 343 del 22 dicembre 2023, è stato fissato al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dell'OGV di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587 e dell'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 86 del 2 marzo 2018, come modificato con i successivi decreti n. 8 del 14 gennaio 2022 e n. 410 del 23 dicembre 2022;

Visto il voto n. 184 del 15 marzo 2024 con il quale il CTP esprimeva parere economico favorevole sul progetto definitivo della linea tramviaria 4.1 di Firenze;

Visto il decreto direttoriale Registro decreti n. 334 del 31 ottobre 2024 del MIT, con il quale è stato rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, ed espresso il parere favorevole in linea economica sul progetto definitivo dell'intervento «Sistema tramviario Fiorentino Linea 4.1 Tratta Leopolda-Piagge»;

Considerato che nell'ambito della procedura di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, di seguito SABAP, si è espressa in merito agli aspetti archeologici, approvando il progetto di archeologia preventiva, richiamando la sottoscrizione di specifico Accordo tra SABAP e il Comune di Firenze, con le relative prescrizioni e raccomandazioni;

Considerato che il progetto preliminare approvato era stato oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, conclusasi con parere di esclusione;

Valutato che nell'ambito degli elaborati progettuali è stata prodotta una specifica relazione inerente alle modifiche non sostanziali rispetto alla non assoggettabilità alla VIA, nella quale, per ogni variazione tra progetto preliminare e progetto definitivo, è stata data evidenza del motivo della modifica, dei fattori ambientali variati, degli effetti prodotti e della significatività degli effetti prodotti sui fattori ambientali;

Considerato che con deliberazione della Giunta n. DG/2022/00242 del 24 maggio 2022 è stata disposta la proroga dell'efficacia del precedente provvedimento fino al 29 giugno 2029, ed è stata attestata la non sostanzialità delle modifiche intercorse;

Considerato che in relazione al vincolo preordinato all'esproprio esso è stato confermato nel previgente strumento urbanistico del Comune di Firenze «Regolamento urbanistico 2015-2023» ed inoltre il nuovo Piano strutturale e il Piano operativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. DC/2024/00020 del 27 marzo 2024, contiene la scheda relativa all'intervento in esame, il cui perimetro di intervento coincide con quello indicato nel progetto definitivo;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», prevedendo che i progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità;

Vista la nota DIPE del 21 gennaio 2022, n. 268, contenente indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilità per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto l'art. 225, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163/2006»;

Vista la delibera CIPESS n. 14 del 23 aprile 2024, con la quale, per l'intervento in questione, finanziato in precedenza con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, del periodo di programmazione 2014-2020 (27,55 milioni di euro, di cui 24 milioni di euro ad inizio programmazione nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Firenze di cui alla delibera CIPE n. 56 del 2016 e 3,55 milioni di euro con un successivo riparto), risulta «accertato il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei Piani sviluppo e coesione», di seguito PSC, «indicati analiticamente nell'allegato 2» fra i quali rientra la linea tramviaria 4.1 Leopolda-Piagge, in quanto nel medesimo allegato n. 2 il progetto della linea 4.1 viene classificato come progetto privo di obbligazioni giuridicamente vincolanti maturate al 30 giugno 2023 («con riferimento ai PSC ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34»);

Vista la nota 3 dicembre 2024, n. 45881, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento denominato «Sistema tramviario fiorentino - Linea 4.1 Tratta Leopolda-Piagge», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 12 dicembre 2024, n. 10207, con la quale il MIT ha trasmesso l'elenco delle prescrizioni e raccomandazioni della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, con relativo allegato sottoscritto, da ottemperare nelle successive fasi progettuali e attuative dell'intervento, che viene allegata alla presente delibera;

Vista la nota 12 dicembre 2024, n. 30674, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura, di seguito MIC, in relazione alla convocazione della riunione preparatoria del Comitato del 12 dicembre 2024, ha trasmesso la nota 11 dicembre 2024, n. 39856, del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale con la quale è stato richiesto di richiamare nella delibera «le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato con parere n. 26002 dell'11 ottobre 2021»;

Vista la nota 16 dicembre 2024, n. 10297, con la quale il MIT ha nuovamente trasmesso la relazione del RUP e l'elenco delle prescrizioni e osservazioni, che includono anche quelle richieste dal MIC di cui alla citata nota 12 dicembre 2024, n. 30674, con relativo allegato sottoscritto, da ottemperare nelle successive fasi progettuali e attuative dell'intervento, elenco prescrizioni e osservazioni che viene allegato alla presente delibera;

Vista la citata nota MIT 16 dicembre 2024, n. 10297, che comprende anche una specifica relazione del Comune di Firenze che effettua una valutazione dell'impatto derivante dal minore materiale rotabile a disposizione prima della successiva fase progettuale;

Vista la nota MIT 17 dicembre 2024, n. 10352, con la quale il ministero:

1. ha comunicato che «ritiene ammissibile il modello di esercizio proposto per l'intera rete tranviaria fiorentina considerando, come indicato nella relazione istruttoria, il contributo della flotta in acquisizione nell'ambito dell'intervento per la realizzazione della Linea 4.2 di prolungamento a Campi Bisenzio della Linea 4.1 in approvazione»;

2. ha rappresentato «la necessità che il Comune di Firenze si attivi a reperire i finanziamenti per l'acquisizione degli 8 veicoli necessari per garantire l'esercizio di progetto, evidenziando, peraltro, che la fornitura in argomento può essere direttamente contrattualizzata in quanto opzione dell'affidamento in essere per la realizzazione della Linea 4.2 e relativo materiale rotabile»;

Vista il messaggio di posta elettronica, prot. DIPE n. 14166 del 18 dicembre 2024, che riporta la nota MIC 17 dicembre 2024, n. 40553, con la quale il MIC ha ulteriormente precisato il proprio parere favorevole all'intervento e ha richiesto di dettagliare nella delibera del CIPESS le prescrizioni in merito agli aspetti archeologici, architettonici e paesaggistici, per ottemperarle a seconda della tipologia nella fase della progettazione esecutiva o di esecuzione dell'opera, fermo restando la condivisione di quanto espresso nei precedenti documenti del MIT e del RUP del Comune di Firenze;

Considerate le prescrizioni sopra citate dal MIC con la nota 17 dicembre 2024, n. 40553, che si riassumono di seguito:

1. per gli aspetti architettonici e paesaggistici dovranno essere ottemperate nella fase esecutiva le prescrizioni e raccomandazioni con le quali si prevede che:

1.1. per il tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e Porta al Prato, lato Stazione Leopolda, la soluzione progettuale dovrà essere confermata per quanto possibile a quanto previsto nel progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica «sistemazione urbana Porta al Prato - Ponte alla Vittoria (piazza Gaddi) e riqualificazione piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe», verificando la possibilità di inserimento di nuovi elementi arborei, anche utilizzando specie che per le caratteristiche della chioma e loro modalità di crescita e sviluppo possano essere compatibili con la nuova linea;

1.2. la sistemazione a verde dell'area intorno a Porta al Prato e dell'area adiacente la Torre della Serpe, nonché le altre porzioni residue, non siano suddivise in aiuole ma trattate come un unicum al fine di evitarne la frammentazione;

1.3. nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e Porta al Prato, venga studiata una soluzione alternativa che preveda la massima riduzione possibile del numero di pali, andando, dove possibile, ad integrare più funzioni su ogni singolo palo, anche utilizzando quelli esistenti;

1.4. relativamente alle varie tipologie di ringhiere e parapetti in prossimità delle fermate, tra cui quella della fermata «Leopolda», queste vengano sostituite con la tipologia a «transenne romane» o «croce di Sant'Andrea» in analogia con le altre linee tramviarie già approvate;

1.5. gli armadi informativi e gli altri apparati di fermata siano ridotti al minimo nelle dimensioni e resi uniformi a quelli già approvati per le altre linee al fine di garantire una omogeneità generale;

1.6. per le pensiline ubicate lungo il tragitto in prossimità delle fermate ricadenti in area vincolata, ai sensi della II e III parte del Codice, o nelle aree immediatamente adiacenti, vengano studiate soluzioni alternative, da condividere preventivamente con il MIC, che per tipologia, materiali e finiture meglio si inseriscano nel contesto di riferimento, auspicando altresì che ai fini di una omogeneità complessiva, tali soluzioni vengano adottate anche nei successivi tratti non sottoposti a vincolo;

1.7. tutte le soluzioni di dettaglio relative ai materiali, finiture, elementi di arredo urbano, apparati di fermata, pali per l'illuminazione, pali per l'elettrificazione della tramvia etc., siano preventivamente concordate con il MIC, anche attraverso la predisposizione di specifiche campionature;

2. per gli aspetti archeologici è avvenuta l'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'accordo stipulato *ex* art. 25, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico e divulgazione delle immagini) e dovrà essere effettuata la verifica in corso d'opera;

Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dal MIT:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. la Linea 4 (Leopolda - Campi Bisenzio) realizza l'estensione del sistema tranviario nel quadrante nord-ovest della città di Firenze, fino al Comune di Campi Bisenzio. L'attuazione della Linea 4 è stata articolata in due lotti funzionali che hanno avuto *iter* attuativi e di finanziamento totalmente differenti, ed in dettaglio:

1.1 Linea 4.1: il tracciato della linea 4.1 si sviluppa per circa 6,35 km dal capolinea presso la stazione Leopolda (in adiacenza alla fermata della Linea T1) e, utilizzando per circa la prima metà di percorso il sedime ferroviario ceduto da RFI, termina in prossimità della stazione ferroviaria Le Piagge, nell'omonima fermata. Lungo l'infrastruttura sono posizionate 13 fermate la cui inter-distanza varia tra un minimo di circa 266 metri ad un massimo di circa 750 metri, al fine di ottimizzarne la funzione;

1.2 Linea 4.2: parte dalla fermata Le Piagge e, servendo lungo il suo percorso l'abitato di San Donnino, giunge al centro di Campi Bisenzio. È in corso il Provvedimento autorizzatorio unico, la cui autorità competente è il comune di Campi Bisenzio, sulla base del progetto definitivo. Il completamento è previsto entro giugno 2026, in quanto l'opera è inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR;

2. in data 4 luglio 2022 è stata sottoscritta, tra il MIT e il Comune di Firenze, la Convenzione regolante il finanziamento a valere sulle risorse statali per assicurare la realizzazione dell'intervento in argomento;

3. a seguito dell'assegnazione di specifiche risorse del PNRR all'intervento «Linea tranviaria 4.2: tratta Le Piagge - Campi Bisenzio» (che deve essere attuato con tempistiche stringenti, quali il conseguimento dell'OGV entro il 31 dicembre 2023 e la fine dei lavori entro il 30 giugno 2026), proprio in virtù della subordinazione della Linea 4.2 alla Linea 4.1, il Comune di Firenze ha deciso di inserire l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della Linea 4.1, nonché la relativa fornitura dei rotabili, quale opzione nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato della Linea 4.2; pertanto si è proceduto all'adeguamento dei prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo del progetto definitivo della Linea 4.1 e, in seguito agli approfondimenti in sede di sviluppo della progettazione definitiva, il Comune di Firenze, con deliberazione della Giunta N. DG/2022/00697 del 30 dicembre 2022 ha dato atto dell'importo totale del quadro economico, di seguito Q.E., rideterminato in 229.696.176,56 euro;

4. con nota prot. n. 7011 del 9 gennaio 2023, il Comune di Firenze ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento «Sistema tramviario Fiorentino Linea 4.1 Tratta Leopolda - Piagge» allegando anche la nota del RUP che riporta la valutazione dei pareri pervenuti che evidenzia che tutti i pareri pervenuti, sono favorevoli e le eventuali indicazioni ivi specificate, ove non già recepite nella revisione del progetto definitivo, possono essere recepite in fase di progettazione esecutiva;

5. con nota prot. 346673 del 18 ottobre 2024, il Comune di Firenze ha trasmesso ulteriori elementi, ed in particolare:

5.1 l'aggiornamento dell'allegato alla citata nota del RUP a seguito delle modifiche del progetto definitivo ai fini dell'ottenimento del nulla osta alla realizzazione, ai sensi dell'art. 242-*ter* del decreto legislativo 152 del 2006 relativo agli «Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica»;

5.2 l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e di spesa in relazione allo stato di attuazione;

5.3 l'analisi delle fonti di copertura e la loro sussistenza, dando evidenza, in particolare dell'aumento di ulteriori disponibilità a valere sulle risorse PSC per un totale di 27.550.000,00 euro;

5.4 l'aggiornamento in merito alle procedure espropriative;

5.5 un approfondimento in merito alla risoluzione delle interferenze;

6. con nota prot. n. 400090 del 26 novembre 2024, il Comune di Firenze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari ed, in particolare, il finanziamento PSC Città metropolitana di Firenze, ha comunicato di essere «venuta solo recentemente a conoscenza per le vie brevi che il CIPESS, con propria deliberazione n. 14/2024 del 23/04/2024 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17/7/2024, ha definanziato il PSC Città metropolitana di Firenze per un importo di 27.550.000,00 euro relativamente alla linea tramviaria 4.1, adducendo la motivazione di «OGV non conseguita al 30 giugno 2023»;

7. con la medesima nota n. 400090 del 26 novembre 2024, il Comune di Firenze, al fine di non pregiudicare l'integrale attuazione dell'intervento, che provocherebbe significative ripercussioni anche sull'intervento del prolungamento della Linea 4.2, inserito nel PNRR, il comune ha proposto di «imputare il definanziamento di cui sopra alla sola fornitura del materiale rotabile, il cui costo previsto ammonta a complessivi 29.575.656,00 euro (lordo IVA), mantenendo inalterate le altre previsioni di quadro economico»; con successiva nota prot. 405220 del 29 novembre 2024, il Comune di Firenze ha trasmesso la nota del RUP con l'aggiornamento del Q.E., rideterminato in 200.120.520,56 euro.

Sotto l'aspetto attuativo:

1. l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere nonché la fornitura di rotabili della Linea 4.1 è prevista quale opzione della procedura relativa alla Linea 4.2, già espletata;

2. con deliberazione di Giunta n. 2022/00666 del 20 dicembre 2022, il Comune di Firenze ha stabilito di procedere all'avvio della procedura di gara relativa alla Linea 4.2, avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, la revisione del Piano di sicurezza e coordinamento, la realizzazione dei lavori e la fornitura del materiale rotabile, con opzioni:

2.1 Linea 4.1: redazione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori;

2.2 linea 4.1: fornitura del materiale rotabile;

2.3 viabilità pistoiese - Rosselli: redazione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori;

2.4 parcheggio scambiatore e relativa viabilità: redazione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori;

2.5 viabilità le piagge: redazione del progetto esecutivo e realizzazione dei lavori;

3. l'intervento «Linea tranviaria 4.2: tratta Le Piagge - Campi Bisenzio» è stato integralmente finanziato con risorse PNRR con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2021, n. 448, e, pertanto, valutata la complementarità degli interventi relativi alla Linea 4.1 ed alla Linea 4.2, il Comune di Firenze ha deciso di procedere con l'affidamento congiunto;

4. a seguito del definanziamento delle risorse di FSC per 27,55 milioni di euro il nuovo Q.E. è approvato senza la voce di costo relativa al materiale rotabile;

5. il Comune di Firenze ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori della Linea 4.2 con provvedimento dirigenziale n. 2023/05448 del 28 giugno 2023 ed il relativo contratto è stato già stipulato; le opzioni relative alla Linea 4.1 potranno essere attivate solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, per quanto riguarda l'infrastruttura, e a seguito del reperimento delle risorse necessarie, per quanto riguarda il materiale rotabile;

6. il CUP assegnato all'opera è H11J12000200001;

7. il CUP originariamente associato all'intervento e indicato nella delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 6, era H11I12000010002: tale CUP, tuttavia, non risultava relativo al solo intervento di realizzazione della tratta 4.1 Leopolda-Piagge, ma era relativo anche alla successiva tratta 4.2 fino a Campi Bisenzio; a seguito della positiva valutazione in relazione all'inserimento dell'intervento «Linea tranviaria 4.2: tratta Le Piagge - Campi Bisenzio» nel PNRR, nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2021, n. 448, di assegnazione delle risorse, per il suddetto intervento è stato indicato il CUP relativo all'intera Linea 4; a seguito dell'introduzione del sistema «ReGiS» per gli adempimenti previsti per i vari soggetti coinvolti nel Piano, poiché ciascun intervento viene individuato tramite il proprio CUP, per ottimizzare, in particolare, le procedure di monitoraggio dei flussi finanziari, è stato richiesto al Comune di Firenze di acquisire un nuovo CUP per la Linea 4.2 e anche per la Linea 4.1 è stato necessario richiedere un nuovo CUP H11J12000200001, attualmente associato all'intervento in argomento;

8. il cronoprogramma di attuazione e di spesa, che tiene conto delle tempistiche e dei costi per annualità in relazione alla realizzazione della sola infrastruttura prevede l'entrata in esercizio dell'opera a fine 2027.

Sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:

1. il sistema di mobilità che si sta realizzando nell'area metropolitana di Firenze vede, come da previsioni del PUMS, nello sviluppo della rete tranviaria, un intervento fondamentale per gli obiettivi di riduzione della congestione stradale e dell'inquinamento atmosferico e acustico e dei consumi energetici, in quanto in grado di attrarre domanda dal trasporto veicolare privato e sostituirsi al trasporto pubblico su gomma offrendo un servizio più efficace ed efficiente;

2. la realizzazione della Linea 4.1 persegue molteplici obiettivi, sia trasportistici sia di riqualificazione urbana. La scelta di collegare il quadrante occidentale con il centro del Comune di Firenze per mezzo dell'estensione della rete tranviaria garantisce di ampliare l'offerta di servizi di trasporto pubblico attraverso un sistema affidabile in termini di regolarità, efficiente ed efficace. Inoltre, la riduzione dei transiti veicolari su gomma (privati e pubblici, per effetto della riorganizzazione dei servizi su gomma) e la riduzione della congestione stradale, in particolare, in alcuni tratti di viabilità assicura un evidente miglioramento ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico;

3. l'opportunità del riutilizzo della linea ferroviaria dismessa è inoltre l'occasione per la riqualificazione del contesto urbano (degradato anche a causa dell'effetto cesura derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura medesima) anche attraverso la ricucitura del tessuto urbano medesimo.

Sotto l'aspetto finanziario:

1. i finanziamenti attualmente previsti, anche a seguito del definanziamento delle risorse di FSC per 27,55 milioni di euro, sono i seguenti:

1.1. finanziamenti sui capitoli del MIT per un importo totale di 171.900.000,00 euro;

1.2. finanziamenti sui capitoli del Comune di Firenze, per un importo totale di 30.246.176,56 euro;

2. i finanziamenti sui capitoli del MIT sono riferibili a:

2.1. fondo per la continuità dei cantieri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 marzo 2015, n. 82, e successive modificazioni, pari a 95.000.000,00 euro;

2.2. fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, e successive modificazioni, pari a 47.000.000,00 euro;

2.3. fondo per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, n. 86, e successive modificazioni, pari a 29.900.000,00 euro;

3. i finanziamenti sui capitoli del Comune di Firenze sono riferibili a:

3.1. quota Comune di Firenze pari a 7.100.598,76 euro;

3.2. quota Comune di Firenze, trasferimenti da RFI pari a 22.900.000,00 euro;

3.3. RFI - ulteriore finanziamento (inserito nel 2012) pari a 245.577,80 euro;

Importi in euro

| | |
|---|---:|
| FINANZIAMENTI SUI CAPITOLI DEL MIT | 171.900.000,00 |
| Sblocca Italia | 95.000.000,00 |
| Quota a carico dello Stato *ex* Linea 2 | 76.900.000,00 |
| FINANZIAMENTI SUI CAPITOLI DEL COMUNE DI FIRENZE | 30.246.176,56 |
| Quota Comune di Firenze | 7.100.598,76 |
| Trasferimenti da RFI | 22.900.000,00 |
| RFI - Ulteriore Finanziamento (2012) | 245.577,80 |
| TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE | 202.146.176,56 |

Sotto l'aspetto economico:

1. il confronto tra il Q.E. del progetto preliminare e il Q.E. del progetto definitivo (aggiornato al 2022) è il seguente (importi in euro):

| Voci | Progetto Preliminare | Progetto Definitivo (2022) | Variazione % |
|---|---|---|---|
| Lavori | 98.292.605,92 | 137.890.861,75 | 40,3% |
| Materiale rotabile | 24.000.000,00 | 26.886.960,00 | 12,0% |
| Somme a disposizione e imposte | 43.707.394,08 | 64.918.354,81 | 48,5% |
| Totale | 166.000.000,00 | 229.696.176,56 | 38,4% |

2. Le ragioni dell'incremento di costo sono dovute principalmente a:

2.1. la voce lavori, cresciuta del 40,3% del costo del progetto preliminare, variazione dovuta sia alle varianti progettuali (lo stralcio del deposito per circa 20 milioni di euro contribuisce a contenere l'incremento totale dei costi; le lavorazioni lungo linea registrano un aumento di oltre 30 milioni di euro solo in parte dovuto alle modifiche relative all'aggiornamento del progetto definitivo ed in particolare alla soluzione adottata per la realizzazione della piattaforma su pali), sia ai maggiori costi per il conferimento a discarica del materiale di scavo proveniente dal sito contaminato;

2.2. l'aumento del costo della voce Somme a disposizione e Imposte, del 48,5% rispetto al costo del progetto preliminare, in cui le voci di costo maggiormente incidenti sono relative a espropri, occupazioni temporanee, servitù e indennizzi (circa 4,5 milioni di euro), Lavori in economia e interventi di completamento di dettaglio (circa 6 milioni di euro) e Imprevisti (circa 7 milioni di euro);

3. il confronto tra il Q.E. del progetto definitivo (aggiornato al 2022) e il Q.E. del progetto definitivo (aggiornato al 2024), a seguito della eliminazione del materiale rotabile dal Q.E. in approvazione con la presente deliberazione, è il seguente (importi in euro):

| Voci | Progetto Definitivo (2022) | Progetto Definitivo (2024) |
|---|---|---|
| Lavori | 137.890.861,75 | 137.890.861,75 |
| Materiale rotabile | 26.886.960,00 | 0,00 |
| Somme a disposizione e imposte | 64.918.354,81 | 62.229.658,81 |
| Totale | 229.696.176,56 | 200.120.520,56 |

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota n. 14208 del 19 dicembre 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro più anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato, ed in particolare la precisazione del MIT, il quale ha simulato con esito positivo l'esercizio tramviario della linea 4.1., anche in assenza della fornitura dei tram inizialmente prevista;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione del progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «Sistema Tramviario Fiorentino - Linea 4.1 Tratta Leopolda-Piagge», anche ai fini della localizzazione urbanistica, del programma di risoluzione delle interferenze presentato con la relativa relazione, e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 200.120.520,56 euro.

1.2 La copertura finanziaria del costo dell'intervento di cui al punto 1.1 è posta a carico delle seguenti risorse:

1.2.1 Quota a carico dello Stato pari a 171.900.000,00, di cui:

95.000.000,00 euro a valere sulle «somme destinate alla tranvia di Firenze» (capitolo 7140, Piano gestionale 9 del MIT), istituito dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, rifinanziato dall'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 133 del 2014;

47.000.000,00 euro a valere sulle risorse destinate alle «spese per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» (capitolo 7400, Piano di gestione 2 del MIT);

29.900.000,00 euro a valere sul «fondo per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane (capitolo 7423, Piano di gestione 1 del MIT), di cui all'art. 1, comma 88 della legge n. 147 del 2013».

1.2.2 Quota a carico del Comune di Firenze pari a 30.246.176,56 euro, di cui 7.100.598,76 euro dalle risorse «quota Comune di Firenze», 22.900.000,00 euro dalle risorse «quota Comune di Firenze - trasferimenti da RFI», e 245.577,80 euro dalle risorse «RFI - ulteriore finanziamento (inserito nel 2012).

1.3 Il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera a fine 2027.

2. Prescrizioni

2.1 Le prescrizioni e osservazioni sul progetto definitivo, formulate dal RUP del Comune di Firenze sono riportate nell'allegato 1, parte integrante della presente delibera.

2.2 Le prescrizioni e le raccomandazioni sul progetto definitivo, formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 2, parte integrante della presente delibera.

2.3 Le prescrizioni sul progetto definitivo richieste dal Ministero della cultura richiedono in particolare:

2.3.1 per gli aspetti architettonici e paesaggistici dovranno essere ottemperate nella fase esecutiva prescrizioni e raccomandazioni con le quali si prevede che:

2.3.1.1 per il tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e Porta al Prato, lato stazione Leopolda, la soluzione progettuale dovrà essere confermata per quanto possibile a quanto previsto nel progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica «sistemazione urbana Porta al Prato - Ponte alla Vittoria (piazza Gaddi) e riqualificazione piazza Vittorio Veneto ed aree limitrofe», verificando la possibilità di inserimento di nuovi elementi arborei, anche utilizzando specie che per le caratteristiche della chioma e loro modalità di crescita e sviluppo possano essere compatibili con la nuova linea;

2.3.1.2 la sistemazione a verde dell'area intorno a Porta al Prato e dell'area adiacente la Torre della Serpe, nonché le altre porzioni residue, non siano suddivise in aiuole ma trattate come un unicum al fine di evitarne la frammentazione;

2.3.1.3 nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e Porta al Prato, venga studiata una soluzione alternativa che preveda la massima riduzione possibile del numero di pali, andando, dove possibile, ad integrare più funzioni su ogni singolo palo, anche utilizzando quelli esistenti;

2.3.1.4 relativamente alle varie tipologie di ringhiere e parapetti in prossimità delle fermate, tra cui quella della fermata «Leopolda», queste vengano sostituite con la tipologia a «transenne romane» o «croce di Sant'Andrea» in analogia con le altre linee tramviarie già approvate;

2.3.1.5 gli armadi informativi e gli altri apparati di fermata siano ridotti al minimo nelle dimensioni e resi uniformi a quelli già approvati per le altre linee al fine di garantire una omogeneità generale;

2.3.1.6 per le pensiline ubicate lungo il tragitto in prossimità delle fermate ricadenti in area vincolata, ai sensi della II e III parte del Codice, o nelle aree immediatamente adiacenti, vengano studiate soluzioni alternative, da condividere preventivamente con il Ministero della cultura, che per tipologia, materiali e finiture meglio si inseriscano nel contesto di riferimento, auspicando altresì che ai fini di una omogeneità complessiva, tali soluzioni vengano adottate anche nei successivi tratti non sottoposti a vincolo;

2.3.1.7 tutte le soluzioni di dettaglio relative ai materiali, finiture, elementi di arredo urbano, apparati di fermata, pali per l'illuminazione, pali per l'elettrificazione della tramvia etc., siano preventivamente concordate con il Ministero della cultura, anche attraverso la predisposizione di specifiche campionature;

2.3.2 per gli aspetti archeologici è avvenuta l'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'accordo stipulato *ex* art. 25, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico e divulgazione delle immagini) e dovrà essere effettuata la verifica in corso d'opera.

2.4 Il Comune di Firenze, in seguito all'approvazione del progetto definitivo, modificherà di conseguenza e ratificherà i propri strumenti urbanistici in merito alla necessaria riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero del Comune di Peretola.

2.5 I dati inseriti nei sistemi informativi di monitoraggio del MIP-CUP dovranno essere aggiornati tempestivamente, incluso il costo dell'intervento.

3. Raccomandazione

3.1 Si raccomanda al Comune di Firenze, prima della conclusione della fase realizzativa di attivarsi al fine di acquisire ulteriore materiale rotabile, anche facendo ricorso alle somme rinvenienti fra il costo dell'opera, pari a 200.120.520,56 euro e le risorse disponibili, pari a 202.146.176,56 euro.

4. Ulteriori disposizioni

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare incrementi di costo dell'opera.

4.3 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa e devono essere aggiornati costantemente i dati di monitoraggio.

*Il Presidente*
*Ministro dell'università e*
*della ricerca*
BERNINI

*Il Segretario:* MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 288*

ALLEGATO *1*

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| USL FIRENZE CENTRO -Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive -Intermedia Firenze | 2 | Impatto acustico | Prima dell'inizio delle lavorazioni dei singoli cantieri dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico al fine di richiedere specifica deroga acustica, in cui dovranno essere chiaramente esplicitate le misure di abbattimento adottate, nonché le stime previsionali a seguito dell'adozione delle stesse | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| USL FIRENZE CENTRO -Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive -Intermedia Firenze | 4 | Monitoraggi ambientali | qualora a seguito dei previsti monitoraggi ambientali in corso d'opera e postoperam emergessero superamenti dei limiti di legge dovranno essere immediatamente messe in atto azioni correttive, anche prevedendo un prolungamento dei tempi di esecuzione dei monitoraggi in caso di superamenti post-operam | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| TERNA Rete Italia | | Presenza cavidotti ed elettrodotti aerei TERNA nella zona d'intervento | Con riferimento all'attraversamento del ns. cavidotto "Cascine-Centro" n° 043 vi chiediamo di proteggere i ns. cavi esistenti, posti a profondità adeguata, con getto di calcestruzzo. Inoltre, a titolo di miglioramento tecnologico e di sicurezza della nostra infrastruttura, vi chiediamo di predisporre delle tubiere come da voi già proposto per altri attraversamenti. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| PUBLIACQUA | | Considerazioni generali | In merito al percorso dell'intera tratta tranviaria e in relazione alla composizione degli schemi dei nodi idrici il Gestore si riserva di consegnare eventuali integrazioni schematiche nelle successive fasi progettuali. Il tutto per semplificare e migliorare la distribuzione della risorsa idrica. Allo stesso modo il Gestore si riserva di consegnare un'eventuale schematizzazione della rete fognaria in alcuni punti rilevanti a garanzia di un miglior funzionamento dell'infrastruttura stessa. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Autorità di bacino | | Piano di gestione rischio alluvioni | Si prende atto che gli studi idrologico-idraulici sono stati svolti in coerenza con il quadro conoscitivo del PGRA e che la modellazione bidimensionale sviluppata sulla base dei dati forniti dall'Autorità di bacino, ha mostrato una sostanziale invarianza idraulica dei risultati dello stato di progetto rispetto a quelli dello stato attuale. Si ritiene quindi che gli interventi previsti siano compatibili con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PGRA. Ad ogni buon conto, preso atto che anche nelle condizioni post-operam il tracciato tramviario continuerà ad interessare aree classificate a pericolosità da alluvione media (P2) del PGRA, si invita a prevedere l'adozione di opportune misure di mitigazione, anche non strutturali, integrate e coerenti con la pianificazione di protezione civile comunale e sovracomunale, da predisporre in fase di preannuncio e in fase di evento, finalizzate alla gestione del rischio residuo. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato<br>Stipulato Verbale tecnico di intesa preliminare sugli aspetti idraulici | |
| WIND TRE | | Interferenza cavidotti | Abbiamo individuato presenza di infrastrutture (cavidotti) di proprietà WIND Tre S.p.a. Attualmente, nostre infrastrutture sono posizionate sul tracciato ferroviario esistente. Lo scrivente ufficio, Network Field Operations Toscana, rimane a completa disposizione per chiarimenti ed ulteriori verifiche al fine di definire le azioni necessarie alla risoluzione di interferenze. **(Allegati: Schematici delle ifrastrutture)** | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Regione Toscana | | Sismica | Si osserva che nella 'relazione sismica' (vedi a pag. 15,21,27,34,35 del file '**03.FL41PDTRGEOCOMR003-00_B.pdf'** ) risulta indicata classe d'uso II (coefficiente d'uso cu=1,0); al riguardo, verificare la documentazione, adeguandosi alla classe d'uso III (cu=1,5) come risulta previsto nelle relazioni di calcolo relative alle varie opere in progetto (tra cui deposito Le Piagge, sottopasso pedonale Baracca, sottopasso tramviario ferrovie, sottostazioni elettriche, muri di sostegno Indiano, opere di sostegno il Barco, pensiline fermate, tombamento canale Goricina). | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | Si evidenzia che il riferimento al Deposito le Piagge contenuto nella prescrizione non è più pertinente, stante che l'intervento della linea 4.1 non prevede progettazione e costruzione di deposito. |

Progetto Definitivo Linea Tramviaria 4.1
Deduzioni ai pareri pervenuti - aggiornamento Dicembre 2024 - rev. 1
iter art. 166 dl.gs. 163/2006

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regione Toscana | | PARERE UNICO - Mobilità, Infrastrutture e TPL | Con riferimento al nodo intermodale costituito dal capolinea Le Piagge (prescrizione di cui al punto 4 - allegato 1 della DGR 1277/2015) si osserva che la realizzazione del nuovo parcheggio, per quanto di maggiore capienza, risulta in sostituzione dell'esistente, sul quale è previsto il posizionamento del capolinea della linea tramviaria 4.1. Con Deliberazione n. 294 del 06/07/2021 "Servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica della Linea 4.2 LE PIAGGE – CAMPI BISENZIO. Determinazioni per la progettazione" la Giunta del Comune di Firenze ha previsto lo spostamento del deposito della linea 4.2 dal Comune di Campi Bisenzio al Comune di Firenze nell'area compresa tra il sedime autostradale ed il confine comunale e, contestualmente, la suddivisione del tracciato in due lotti: Le Piagge-Abruzzi e San Donnino- Campi Bisenzio. Nel tratto Le Piagge – Abruzzi il progetto della linea tramviaria 4.2 prevede la realizzazione di un parcheggio scambiatore in via Campania, nei pressi del Capolinea Le Piagge.<br>In funzione del potenziale ruolo strategico del capolinea Le Piagge, quale nodo di scambio intermodale mezzo pubblico-privato, si richiama quindi la necessità di verificare la capienza dei parcheggi previsti rispetto all'utenza potenziale, in relazione sia alla linea 4.1, oggetto del presente procedimento, che in seguito con il prolungamento della linea tramviaria verso Campi Bisenzio (linea 4.2) nell'ambito del relativo procedimento. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Regione Toscana | | PARERE UNICO - Mobilità, Infrastrutture e TPL | Per quanto concerne gli aspetti legati al Trasporto Pubblico su Gomma si ricorda che, ai sensi dell'art.4 della convenzione associata per la gestione del lotto unico tpl su gomma sottoscritta, le azioni che comportano modifiche significative alla rete del sistema di trasporto pubblico locale devono essere valutate per verificare l'equilibrio contrattuale e gli eventuali oneri necessari. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Regione Toscana | A - **Allegato 7** | PARERE UNICO - Direzione Ambiente ed Energia **Settore Tutela della Natura e del Mare** | Considerato che, in relazione alla componente flora, fauna ed ecosistemi, le verifiche condotte hanno portato ai seguenti riscontri:<br>•le aree d'intervento non ricadono all'interno né di aree naturali protette (A.N.P.I.L., Riserve, Parchi) né di Siti della Rete Natura 2000 (Z.S.C. o Z.P.S di cui alle Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147/09); in particolare esse distano circa 1,2 km dalla ZSC-ZPS IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" e circa 2,8 km e dall'ANPIL APFI04 "Stagni di Focognano";<br>•il tracciato in progetto interferisce, oltre che con il Canale della Goricina (tombamento), con il Torrente Mugnone e il Canale Macinante (superamento attraverso manufatti esistenti), appartenenti al reticolo idrografico e di gestione di cui alla 79/2012 e D.C.R.T. n. 81/2021;<br>•la Carta della Rete Ecologica Regionale (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi") dell'Integrazione al P.I.T. con valore di Piano Paesaggistico rappresenta:<br>–le aree di intervento:<br>•prevalentemente all'interno dell'"area urbanizzata" del sistema della "superficie artificiale" e in parte all'interno della "matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata" della "rete degli ecosistemi agropastorali";<br>•in parte all'interno di un corridoio ecologico fluviale da riqualificare e di un'area critica per processi di artificializzazione nell'ambito degli elementi funzionali della Piana FI-PO-PT (Ambito n°6);<br>–il Torrente Mugnone, il Canale Macinante e il Canale della Goricina sono riconosciuti come corridoi fluviali della rete degli ecosistemi palustri e fluviali; il Torrente Mugnone è inoltre riconosciuto come corridoio ripariale della rete degli ecosistemi forestali; **Si ritiene** che il progetto proposto non abbia incidenza diretta, né comporti interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15.<br>Considerato che parte dell'area d'intervento ricade all'interno di un "corridoio ecologico fluviale da riqualificare", che il Torrente Mugnone, il Canale Macinante e il Canale della Goricina sono riconosciuti come corridoi fluviali della rete degli ecosistemi palustri e fluviali e che il Torrente Mugnone è altresì riconosciuto come corridoio ripariale della rete degli ecosistemi forestali si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 75 della L.R. 30/2015, prescrivere le seguenti misure di mitigazione e tutela:<br>–in fase di cantiere e di esercizio, siano adottate tutte le procedure e cautele in modo da evitare qualsiasi perdita, sversamento o fuoriuscita di materiali, di qualunque tipo e qualità, in grado di produrre un deterioramento delle condizioni biologiche dell'area; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Regione Toscana | A - **Allegato 7** | PARERE UNICO - Direzione Ambiente ed Energia **Settore Tutela della Natura e del Mare** | –in fase di progettazione esecutiva siano effettuati opportuni approfondimenti atti a definire la presenza e la localizzazione di specie legnose invasive (Robinia, Ailanto, ecc.) e, qualora ne sia riscontrata la presenza in prossimità delle aree interessate dagli interventi ed in quelle di cantiere, siano messe in atto tutte le azioni necessarie ad evitarne l'ulteriore diffusione, compresa l'eventuale eradicazione; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Regione Toscana | A - **Allegato 7** | PARERE UNICO - Direzione Ambiente ed Energia **Settore Tutela della Natura e del Mare** | –nelle previste operazioni di sistemazione finale delle aree siano impiegate specie arboree e arbustive autoctone non invasive. Sia inoltre valutato l'utilizzo delle specie indicate all'interno del manuale "Specie erbacee spontanee mediterranee per la riqualificazione di ambienti antropici", pubblicato da ISPRA e Ministero dell'Ambiente. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFI | | Inteferenze con rete ferroviaria - Attraversamento al km 7+650 | Ferma restando la dismissione del servizio ferroviario secondo le modalità che saranno definite, si rileva l'interferenza della linea tramviaria con la linea Firenze-Pisa con **attraversamento al km 7+650** e con i tratti in stretto **parallelismo dal km 6+900 al km 7+650** in sinistra s.p., e dal **km 7+650 al km 8+300**, per i quali si riportano le seguenti prescrizioni: - La modalità di realizzazione del sottopasso tramviario prevede interferenze importanti con la circolazione ferroviaria in termini di risorse di esercizio sia per la realizzazione dei micropali e dei cordoli in c.a. che per la traslazione del manufatto sotto binario, per il quale non sono ben definite le dimensioni del "Ponte Essen" e quindi la velocità di transito ammessa. Si chiede di valutare opportunamente la soluzione adottata e di ottimizzare al massimo le lavorazioni al fine di minimizzare le interruzioni della circolazione ferroviaria e le riduzioni di velocità. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Inteferenze con rete ferroviaria - Attraversamento al km 7+650 | Lo scatolare monolitico sotto i binari dovrà essere dimensionato nel rispetto del manuale di progettazione RFI DTC SI MA IFS 001 E ed al Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI DTC SI SP IFS 001 E, al riguardo si chiede un approfondimento in tal senso in relazione alla ridotta distanza fra l'estradosso del monolite ed il piano del ferro ed alla sezione variabile adottata. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Inteferenze con rete ferroviaria - Attraversamento al km 7+650 | Dovrà essere prodotto il cronoprogramma delle attività interferenti con l'esercizio ferroviario in termini numero di interruzioni e durata nonché limitazioni di velocità al fine di valutarne la fattibilità e procedere alla pianificazione o alla rimodulazione nel caso che quanto proposto non fosse possibile nei tempi richiesti. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Inteferenze con rete ferroviaria - Attraversamento al km 7+650 | Dovrà essere previsto un piano di monitoraggio strumentale, per tenere sotto controllo la geometria dei binari, durante tutte le fasi lavorative e per un congruo tempo dopo l'entrata in esercizio della tramvia. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Inteferenze con rete ferroviaria - Attraversamento al km 7+650 | Dovranno essere evidenziate eventuali interferenza con gli impianti di segnalamento e di trazione elettrica ferroviari al fine di poter valutare la risoluzione delle stesse ed i relativi costi che dovranno essere a carico del progetto tramvia. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Inteferenze con rete ferroviaria - Attraversamento al km 7+650 | Anche il tratto di attraversamento realizzato mediante rimozione dei binari (fuori esercizio) dovrà essere calcolato per carichi ferroviari e con altezza compatibili al riposizionamento dei binari e massicciata, inoltre la chiusura dell'impalcato dovrà essere parallela ai binari. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Parallelismo dal km 6+900 al km 7+650 | Per il tratto in questione si chiede un approfondimento circa l'eventuale interferenza con l'infrastruttura ferroviaria (portali di sostegno trazione elettrica), di prevedere opportune separazioni fisiche e di effettuare le verifiche di abbagliamento (art. 39 del DPR 753/80) adottando eventuali dispositivi se necessari. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Parallelismo dal km 7+650 al km 8+450 | Per il tombamento del canale Goricina, le operazioni di scavo interferenti con il rilevato ferroviario dovranno essere tali da non compromettere la funzionalità e la stabilità dell'infrastruttura ferroviaria, inoltre dovrà essere ripristinata la cunetta per lo scolo e allontanamento delle acque di piattaforma, in sostituzione alla mancata captazione delle stesse da parte del suddetto canale. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| RFI | | Parallelismo dal km 7+650 al km 8+450 | Per tutto il tratto in parallelismo alla linea ferroviaria il progetto dell'infrastruttura tramviaria dovrà garantire la continuità idraulica. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | A - **Allegato 1** | Componente atmosfera | Prima di entrare nel merito dei contenuti della documentazione depositata, occorre esprimere le seguenti considerazioni preliminari:<br>• all'interno del documento FL41-PD-TR-AMB-COM-R-001-00-B "Piano di gestione dei materiali di risulta" si fa menzione del possibile utilizzo del trattamento a calce in sede di lavorazione. Si ritiene di indicare, qualora tale procedura venga utilizzata, quanto riportato in merito ai trattamenti a calce nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (edizione 2018) redatte da ARPAT; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | A - **Allegato 1** | Componente atmosfera | • al paragrafo 2.30 a pag. 29 del documento il Proponente indica che, in sede di Progetto Esecutivo, verrà prodotto «un piano di cantierizzazione, da presentare ad ARPAT, che deve tener conto delle possibili interferenze su suolo acque ed atmosfera, delle relative mitigazioni da porre in atto e di tutte le autorizzazioni che potranno essere necessarie»; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | A - **Allegato 1** | Componente atmosfera - fase di cantiere | Per quanto riguarda lo studio relativo alla fase di cantiere, sussistono alcuni elementi sui quali appare necessario effettuare quantomeno alcune osservazioni. In particolare si evidenzia che:<br>• i ratei emissivi di PM10 relativi alla movimentazione di mezzi pesanti vengono calcolati utilizzando l'espressione relativa all'uso di piste non asfaltate. Considerando che le opere vengono realizzate all'interno del tessuto urbano della città di Firenze, sembrerebbe in realtà plausibile che parte della movimentazione possa avvenire su strade asfaltate, nel qual caso sarebbe stato preferibile utilizzare la specifica espressione prevista nel documento US-EPA AP-4211; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPAT | A - **Allegato 1** | Componente atmosfera - fase di cantiere | • il Proponente presenta separatamente le concentrazioni in atmosfera associate alle attività di cantiere e quelle associate alla modifica del traffico sulla viabilità locale in conseguenza dell'apertura dei cantieri stessi. Se è pur vero che ciò consente di valutare meglio l'effettivo impatto delle attività di costruzione della linea tranviaria, occorre comunque tenere presente che le concentrazioni in aria ambiente sono nella realtà influenzate contestualmente da tutte le fonti emissive citate, oltre che dal "fondo" costituito dalle fonti emissive diverse da quelle considerate nelle stime, che il Proponente stesso dichiara esplicitamente di non considerare12. Pertanto, il fatto che i singoli indicatori restituiti dalle simulazioni risultino inferiori ai limiti di legge non esclude del tutto che quando gli impatti si sovrappongono possano verificarsi superamenti. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | A - **Allegato 1** | Componente atmosfera - fase di cantiere | Si rileva che l'unico intervento di mitigazione che il Proponente dichiara esplicitamente di voler applicare durate le lavorazioni di cantiere è una bagnatura delle superfici di cantiere tale da ridurre il risollevamento delle polveri di almeno l'80%. Non sembra essere previsto l'utilizzo di barriere antipolvere14 e non viene fatta menzione di alcun tipo di mitigazione da applicare ai cumuli di materiale terrigeno durante le lavorazioni.<br>Tenuto conto del fatto che le aree di cantiere sono situate all'interno del tessuto urbano di Firenze e considerato che in realtà allo stato attuale di progetto definitivo non risulta ancora precisata l'organizzazione di dettaglio dei lavori, non appare opportuno che sia esclusa "a priori" la necessità di procedure di mitigazione aggiuntive alla semplice bagnatura delle superfici. Fatto salvo quanto sopra, si ritiene comunque che debba essere tradotto in termini prescrittivi quanto previsto dal Proponente in merito alla mitigazione delle emissioni da risollevamento dovuto al transito dei mezzi pesanti all'interno delle aree di lavorazione. In particolare dovrà essere prescritta la predisposizione di un piano di bagnatura della viabilità di cantiere con quantitativi di acqua tale da comportare un'efficienza di abbattimento delle polveri pari almeno all'80%. Dovrà inoltre essere mantenuta traccia, su appositi registri, dei quantitativi di acqua utilizzati.<br>Si ritiene pertanto che le misure di mitigazione da utilizzare nel corso delle lavorazioni, debbano essere oggetto di maggior approfondimento, eventualmente in sede di redazione del progetto esecutivo ove il più accurato dettaglio delle attività di cantiere consentirà di meglio quantificare e definire le misure più efficaci. In particolare, come anche già indicato dal Proponente, tale disamina dovrà essere eventualmente integrata all'interno di un Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) da sottoporre ad ARPAT non appena sia approvato il progetto esecutivo delle opere o comunque prima della definizione dei capitolati di appalto. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | B - **Allegato 2** | Rumore in fase di esercizio | **3** valutare la messa in opera di un sedime inerbito nei tratti rettilinei del tracciato più vicini ai ricettori e, qualora se ne escluda l'utilizzo, dettagliare adeguatamente i motivi tecnici di tale scelta per ogni segmento del tracciato; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | B - **Allegato 2** | Rumore in fase di esercizio | **4** fornire adeguate valutazioni sull'efficacia delle barriere acustiche a protezione dei ricettori sensibili con superamento in esterno, «per le quali è stata già verificata la fattibilità preliminare»; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | B - **Allegato 2** | Rumore in fase di esercizio | **5** valutare fin da subito la possibilità di inserire barriere fra sorgente e ricettore, eventualmente di altezza limitata, a ridosso dell'infrastruttura tramviaria (barriere "basse" o "di prossimità"); | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | B - **Allegato 2** | Rumore in fase di esercizio | **7** specificare nel piano di monitoraggio che la tipologia delle azioni/interventi che verranno prese in considerazione in caso di superamento, saranno le medesime per i ricettori sensibili e non sensibili (lubrificazione del sistema ruota-rotaia, molatura delle rotaie, sostituzione degli infissi) e che ogni volta si valuterà per entrambi la possibilità di inserire una barriera fra sorgente e ricettore, eventualmente di altezza limitata, a ridosso dell'infrastruttura tramviaria; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | B - **Allegato 2** | Campo magnetico (50 Hz) | **11** per l'intera tratta della tramvia, nei punti di sovrapposizione tra questa e la DPA degli elettrodotti che interessano l'area, determinare le fasce di rispetto a 3 μT, secondo quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2008 e in base alle indicazioni fornite nel presente contributo, ai fini di verificarne l'interferenza con edifici o aree a possibile permanenza di persone. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPAT | C1 | Ambiente Idrico - Acque superficiali | Nella documentazione presentata è stata riportata una valutazione delle principali problematiche ambientali che l'intervento in oggetto potrebbe produrre, compresi i possibili impatti sui corpi idrici superficiali sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, l'indicazione delle misure di mitigazione da attuare per la loro limitazione e/o prevenzione nonché quanto relativo al monitoraggio. Tuttavia si ritiene necessario richiedere i seguenti chiarimenti / integrazioni a quanto presentato per le acque superficiali: Per il monitoraggio dei corsi d'acqua interessati dai lavori della Linea tramviaria 4.1 devono essere indicati i limiti normativi che non dovranno essere mai superati nelle fasi sottoposte a monitoraggio. Si ricorda che qualsiasi intervento sui corsi d'acqua non deve produrre alterazioni negative sullo stato qualitativo degli stessi. ➢ | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | C1 | Ambiente Idrico - Acque superficiali | Inoltre si evidenzia che per il monitoraggio delle acque superficiali sono previste soglie di attenzione e soglie di allarme il cui superamento prevede una serie di azioni che il Responsabile Ambientale (RA) deve attuare. Al riguardo si ritiene necessario specificare che l'Appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal RA ma che comunque, nel caso di superamento della soglia di emergenza anche per uno solo dei parametri ricercati, dovrà:<br>✓ procedere alla sospensione dei lavori; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | C1 | Ambiente Idrico - Acque superficiali | ✓ analizzare prontamente le modalità operative e comportamentali utilizzate per la specifica situazione; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | C1 | Ambiente Idrico - Acque superficiali | ✓ effettuare eventuali interventi di "risanamento" ambientale con riguardo alla normativa vigente. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | D1 | Materiali di scavo | ➢Devono essere indicati i flussi di materiale e in particolare: i quantitativi di materiale che si prevede di scavare per ciascun cantiere nonché i quantitativi di materiali di scavo che si intende riutilizzare in sito e quelli che si prevede di portare fuori dal sito per ciascun cantiere, specificando con quali modalità normative si intende gestirli. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | D1 | Materiali di scavo | ➢ Nelle tabelle dei volumi complessivi, dovranno essere indicati in maniera separata i quantitativi di terreno vegetale, i quantitativi di terre scavati e i quantitativi di materiale da demolizione e/o altra tipologia di materiale incontrata per ciascun sito di produzione. Per ciascuna tipologia di materiale da scavo (terreno vegetale, terre, materiale da demolizione, ecc..) asportato dai siti di produzione delle terre e rocce da scavo, dovranno essere fornite informazioni sui siti di destinazione finale per ciascun quantitativo, sui tempi previsti per il reimpiego nei siti di destinazione finale. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | D1 | Materiali di scavo | ➢ Per i "depositi antropici" (costituiti da materiali di riporto, rilevati stradali, arginature) che saranno interessati dai lavori del tracciato tramviario dovranno essere fornite informazioni di maggior dettaglio sulla destinazione del materiale per ciascun'area di prelievo e sui quantitativi. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | D1 | Materiali di scavo | ➢ Per ciascuna tipologia di materiale da scavo (terreno vegetale, terre, materiale da demolizione, ecc..) devono essere fornite indicazioni precise sugli eventuali depositi intermedi in riferimento a ciascun'area di prelievo, indicandone anche i quantitativi ed i tempi di stoccaggio. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPAT | D1 | Materiali di scavo | ➢ Deve essere illustrato l'ulteriore piano di indagini del materiale di scavo previsto per la successiva fase progettuale, con indicazione degli ulteriori punti di campionamento. Si evidenzia che la caratterizzazione effettuata ha riguardato solo la profondità massima di 1,50 m da p.c. ma in alcuni tratti del tracciato tramviario sono previsti scavi di maggiore profondità ad esempio in corrispondenza del campione 4T; pertanto nella successiva fase progettuale si dovrà provvedere alla ulteriore caratterizzazione di tali aree di scavo. Si precisa inoltre che l'utilizzo, ai sensi del D.P.R. 120/2017, delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo nei siti oggetto di bonifica dovrà osservare quanto previsto agli artt. 25 e 26 del medesimo Decreto. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | D1 | Materiali di scavo | Infine, come già evidenziato al paragrafo sulla Componente Suolo/Sottosuolo, si rende noto che le attività di lavorazione e le opere accessorie connesse con la realizzazione del tracciato tramviario che interesseranno ogni sito contaminato, compreso quello con contaminazione di tipo diffuso, dovranno rispettare quanto indicato nei procedimenti medesimi nella gestione del suolo/sottosuolo e/o delle acque sotterranee. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | Per questa fase progettuale si ritiene sufficiente quanto presentato relativamente alla cantierizzazione; si raccomandano tuttavia le indicazioni contenute nel documento ARPAT "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (gennaio 2018) oltre alle seguenti prescrizioni:<br>1. nella successiva fase progettuale dovrà essere presentato il Piano Ambientale di Cantierizzazione che dovrà illustrare, con elaborati di maggiore dettaglio, l'organizzazione e gli apprestamenti previsti per i singoli macrocantieri e sottocantieri, compreso il Campo Base; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 2. qualunque macchinario che abbia problemi di perdite di olio/gasolio non dovrà in alcun modo essere utilizzato nei lavori; | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 3. la manutenzione dei mezzi d'opera e/o dei macchinari dovrà avvenire solo su area con pavimentazione impermeabile dotata di idoneo sistema di trattamento delle acque dilavanti la superficie (sedimentatore e disoleatore); | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 4. eventuali impianti lavaruote, in uscita dalle aree di cantiere e dall'area deposito, dovranno essere posizionati su pavimentazione impermeabile e dovranno essere preferibilmente a ciclo chiuso con riutilizzo totale delle acque di lavaggio, senza scarico nelle acque. Qualora le acque originino scarichi, dovranno essere raccolte e trattate presso apposito impianto di trattamento e in generale il sistema di gestione delle acque reflue dovrà essere autorizzato come scrico industriale ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008 e smi. I fanghi accumulati nell'impianto, in ogni caso, dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 5. per i trattamenti a calce, da effettuare al solo fine del miglioramento delle caratteristiche costruttive dei materiali senza modifica dei requisiti ambientali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti riportati da pag. 11 a pag. 13 del documento ARPAT "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (gennaio 2018); | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 6. lo stoccaggio di sostanze pericolose e dei depositi di oli/carburante dovrà essere effettuato presso un'area di cantiere, lontana da corsi d'acqua o altri recettori ambientali sensibili, esclusivamente in appositi contenitori in zone coperte e su pavimentazione impermeabile dotata di idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque dilavanti la superficie (sedimentatore e disoleatore); | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 7. nell'area di cantiere dovrà essere prevista la presenza di materiali assorbenti, da utilizzare in caso di perdite accidentali durante le operazioni di rifornimento; | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 8. le acque reflue di cantiere e quelle afferenti alle aree di lavorazione dovranno essere gestite ed autorizzate, nei casi opportuni, secondo quanto prescritto dal D.P.G.R. 46/R/2008 e smi. In ogni caso dovranno essere gestite in modo tale da non produrre inquinamenti al suolo/sottosuolo e/o alle acque superficiali/sotterranee; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 9. le ditte esterne che dovessero operare nell'area di cantiere dovranno essere informate in modo formale dal responsabile del cantiere sulle modalità di gestione dei rifiuti mentre in caso di subappalto sarà opportuno che le responsabilità correlate agli aspetti ambientali siano chiaramente definite nel relativo contratto; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| ARPAT | E | Cantierizzazione | 10. una volta terminati i lavori, dovrà essere garantito lo smantellamento tempestivo del cantiere e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati, di quelli non utilizzati, dei rifiuti prodotti con il lavoro o di quelli di altra origine presenti nell'area, evitando qualsiasi abbandono di materiali, sostanze e accumuli di vario genere nel sito e procedendo al recupero e ripristino morfologico delle aree interessate dal cantiere, delle aree di stoccaggio e di qualsiasi altra area risultata degradata a seguito dell'intervento. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | Manufatti stradali - ISPEZIONE E MANUTENZIONE ELEMENTI DEL VIADOTTO INDIANO | In particolare per quanto riguarda le competenze relative ai Manufatti Stradali si richiede e si prescrive quanto segue:<br>- nel tratto compreso fra le prog. 4+050.00 e 4+100.00 il tracciato dell'infrastruttura tranviaria passa al di sotto del Viadotto all'Indiano. In questo tratto è presente il blocco di ancoraggio degli stralli del Ponte dell'Indiano (lato Cascine). Il suddetto blocco di ancoraggio è costituito da una camera principale dove si trovano le testate di ancoraggio degli stralli e da una retrostante camera a forma di parallelepipedo costituita da setti di C.A.P. e riempita di materiale inerte ben costipato. Dal passo d'uomo attualmente presente e ben visibile in sito quest'ultima camera si sviluppa per circa 22,0 m di lunghezza in direzione della ferrovia andando quindi presumibilmente ad interferire in parte con il tracciato tranviario, per la realizzazione del quale in questo tratto è previsto uno scavo della profondità massima pari a 1,90 m. La suddetta camera inoltre presenta una larghezza di 22,0 m e un'altezza di 12,0 m.<br>Con la presente si **RICHIEDE** di verificare in sito mediante rilievi topografici e scavi di assaggio esplorativi l'effettiva interferenza fra la presente struttura di ancoraggio degli stralli e la futura infrastruttura tranviaria e di restituire al servizio scrivente gli elaborati grafici di rilievo quali planimetria e sezione da essi risultanti e una documentazione fotografica. Al momento di effettuazione di tale indagine si richiede di contattare i tecnici dell'Ufficio Manufatti Stradali all'indirizzo mail **cristiano.rebecchi@comune.fi.it**. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | Manufatti stradali - ISPEZIONE E MANUTENZIONE ELEMENTI DEL VIADOTTO INDIANO | Nel caso in cui dall'indagine sopra richiesta emergesse un'interferenza con l'infrastruttura tranviaria e quindi la necessità di effettuare una modifica (anche solo locale) alle pareti del blocco di ancoraggio, lo scrivente Servizio **RICHIEDE** la presentazione da parte del RTI dei progettisti del Sistema Tranviario del progetto di tale intervento nell'ambito del Progetto Esecutivo per la successiva presa visione ed approvazione. Viceversa il Progetto Esecutivo dovrà contenere gli elaborati attestanti l'effettuazione della suddetta verifica. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | Manufatti stradali - ISPEZIONE E MANUTENZIONE ELEMENTI DEL VIADOTTO INDIANO | Nello stesso tratto di cui al punto precedente, la sede stradale del Viadotto all'Indiano è costituita da due impalcati distinti e indipendenti, ognuno dei quali è formato da travi longitudinali, traversi e controventi orizzontali metallici. In corrispondenza del tratto in cui è presente il tracciato tranviario i due suddetti impalcati presentano due selle gerber "scorrevoli" una per ciascuna trave longitudinale per un totale di n.4 dispositivi totali. Tali dispositivi rappresentano dei punti molto importanti per il funzionamento dello schema statico di progetto del ponte. Al fine di poter effettuare le ispezioni e il monitoraggio dell'intradosso del viadotto in questo tratto ed effettuare le attività manutentive necessarie su tutti gli elementi presenti, in rif. all'art. 5.1.7.5. ("Dispositivi per l'ispezionabilità e la manutenzione delle opere") delle NTC2018, si **RICHIEDE** la predisposizione di adeguati apprestamenti/procedure che permettano l'effettuazione di tali attività contestualmente all'esercizio dell'infrastruttura tranviaria. Il progetto di tali apprestamenti dovrà essere presente all'interno del Progetto Esecutivo per la successiva presa visione ed approvazione. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune di Firenze - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' | | Manufatti stradali - POSIZIONE PALI | Si **RICHIEDE**, infine, che all'interno del Progetto Esecutivo sia presente un elaborato grafico, quale un prospetto o una sezione, in cui venga illustrato il posizionamento dei pali di sostegno n.166 e n.165 di cui all'elaborato 12.FL41PDTRLTECOMT008-00_B, in quanto risulta dall'elaborato che il n. 166 sia posizionato al di sotto dell'impalcato del Viadotto all'Indiano percorso da Firenze in direzione Scandicci e il n.165 sia posizionato in prossimità dell'altro impalcato. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 6 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | Devono essere prodotti gli elaborati relativi al Modello di Esercizio (specificando tutti gli elementi necessari per gestire la linea e quindi ad esempio numero e caratteristiche del personale, tipologia di attività manutentive eseguibili all'interno del deposito e da appaltare all'esterno con i relativi impatti economici, etc.), ai Costi di Gestione (legati alle caratteristiche di esercizio e manutenzione del sistema) e all'Offerta di Trasporto (con i necessari dettagli relativi all'esercizio previsto nelle varie fasce della giornata e nei vari periodi dell'anno). | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 7 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | Nell'ambito della sicurezza dell'esercizio, devono essere poste in evidenza eventuali modalità di esecuzione dei Servizi Provvisori, valutando numero ed utilizzo delle comunicazioni lungo la linea. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Firenze-Parere Unico | 13 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | In corrispondenza del capolinea delle Piagge, vista la presenza in coda dello scambio a croce appare superfluo lo scambio semplice in testa, risultando quindi opportuno spostare lo scambio a croce in avanfermata. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 14 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | Lungo tutta la linea, deve essere opportunamente valutata e verificata la necessità di posizionamento di parapetti pedonali di separazione tra marciapiedi e sede tramviaria. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 15 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | Nelle aree di fermate deve essere garantita la sicurezza degli utenti, con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili; la scelta dei materiali deve minimizzare il rischio di vandalizzazioni. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 17 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | Considerata la vicinanza tra la vasca di raccolta acque meteoriche prevista nei pressi del capolinea delle Piagge e la futura sede tramviaria della linea 4.2, il progetto deve garantire la stabilità globale del terreno anche in presenza del carico aggiuntivo portato dalla futura linea, prevedendo, laddove necessaria, la realizzazione di opere di stabilizzazione del terreno. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 18 | Esercizio tramviario e sede tramviaria | Il progetto deve essere integrato dal Disciplinare descrittivo e prestazionale del Materiale Rotabile. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 19 | Percorsi ciclabili | Il progetto deve prevedere la fornitura e posa in opera di rastrelliere per biciclette (modello Firenze) dislocate nei punti di interesse (fermate tramviarie, interscambi, etc.). | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 20 | Percorsi ciclabili | Laddove i percorsi siano promiscui pedonale/ciclabile, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dai contesti di intervento, si deve valutare la possibilità di un allargamento della sezione nel rispetto di quanto previsto dal DM 557/99 art. 4 c. 5 lett. a). | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 21 | Percorsi ciclabili | Si deve realizzare il collegamento ciclabile, nei limiti degli spazi disponibili, tra il percorso ciclabile di progetto e il viale del Pegaso, al fine di consentire il collegamento verso il Parco delle Cascine. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 26 | Opere a verde | Il progetto deve:<br>a. indicare esatta ubicazione e identificazione degli alberi da abbattere (cod. sito, specie, dimensioni); | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Opere a verde | b. indicare esatta ubicazione e identificazione degli alberi da trapiantare (cod. sito, specie, dimensioni); | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Opere a verde | c. stimare la copertura del terreno che si avrà al momento della piantagione e quando le piante raggiungeranno il pieno sviluppo; | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Opere a verde | d. prevedere la copertura di tutte le nuove superfici a verde, compreso quelle ai piedi degli alberi, con piante tappezzanti invece che a prato; | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Opere a verde | e. prevedere impianti di irrigazione e copertura con piante tappezzanti nelle rotatorie stradali sistemate a verde. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 27 | Rischio idraulico | In riferimento al nuovo parcheggio previsto in via del Pesciolino, il progetto deve indicare chiaramente le misure previste per il raggiungimento del rischio medio R2 richiesto dall'art. 13 c. 4 lett. b) della LR 41/2018 e verificare, nell'ambito dello studio idraulico, se eventuali volumi sottratti dall'intervento possano determinare incremento di pericolosità idraulica in altre aree. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 28 | Rischio idraulico | In relazione ai sottopassi pedonali/ciclabili di nuova realizzazione, il progetto deve indicare chiaramente le misure previste per il non superamento del rischio medio R2, nonché contenere la verifica di non aggravio delle condizioni di rischio nelle aree contermini; inoltre, per i sottopassi di nuova realizzazione e per quelli esistenti, laddove interessati da adeguamenti nell'ambito dell'intervento, dovranno essere previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 29 | Rischio idraulico | In riferimento ai nuovi percorsi ciclabili previsti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, il progetto deve garantire il non aggravio delle condizioni di rischio e indicare le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 30 | Rischio idraulico | In fase di progettazione esecutiva dovranno essere definiti i dettagli operativi del sistema di rilevamento ed allertamento in caso di eventi alluvionali e le misure preventive atte a regolare l'utilizzo della tramvia e delle relative pertinenze nei Piani di Emergenza ed il loro coordinamento con i Piani di Protezione Civile, fermo restando che l'arresto del servizio di trasporto sarà gestito in maniera da precedere il verificarsi di eventuali fenomeni esondativi. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 34 | Rumore e vibrazioni | In riferimento all'approccio modellistico, si evidenzia che la sorgente tramviaria debba essere affinata nella successiva fase esecutiva attraverso misure di caratterizzazione della sorgente sulle linee esistenti. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 35 | Rumore e vibrazioni | In riferimento alle opere di mitigazione acustica, nella fase esecutiva deve essere prodotto un dettaglio maggiore, puntualizzando opere, dimensioni e caratteristiche previste in base alle risultanze del modello eventualmente aggiornato e stante la fase di verifica post operam con l'individuazione puntuale di eventuali superamenti. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 36 | Rumore e vibrazioni | In riferimento al plesso scolastico del Pesciolino, considerate le previsioni del modello acustico prodotto in fase di progetto, nell'ottica di tutelare, oltre che i locali interni del ricettore, anche il giardino esterno frequentato dagli alunni, il progetto deve comunque prevedere la sostituzione dell'attuale recinzione del plesso scolastico con una nuova recinzione facente funzione di mitigazione passiva dell'impatto acustico, fermo restandone il dimensionamento in esito all'aggiornamento del modello acustico e da ultimo alle misure in sito post operam; per la definizione delle caratteristiche di tale opera si potrà fare riferimento a recenti interventi analoghi realizzati in altri plessi scolastici cittadini, prevedendo in ogni caso l'ottimizzazione dell'opera nel contesto architettonico di intervento. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 37 | Rumore e vibrazioni | In riferimento al plesso scolastico del Pesciolino, devono essere previste barriere fonoassorbenti mobili e temporanee da porsi in opera durante le fasi di cantiere, in funzione degli impatti prodotti nelle varie fasi del cronoprogramma. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 38 | Rumore e vibrazioni | Relativamente alle attività di cantiere, in fase esecutiva dovrà essere richiesta un'unica deroga di rumore secondo l'art. 12 del Regolamento delle attività rumorose (D.G.C. n°12/2004) per le grandi opere; tale domanda dovrà contenere una parte generale che ha valore per tutta la durata dei lavori e una parte di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale; per variazioni successive, in corso d'opera, dovranno essere ripresentate singole domande di deroga acustica. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 39 | Rifiuti | Nella successiva fase progettuale si dovrà prendere contatti col Gestore del Servizio di raccolta dei rifiuti per garantire il servizio ottimale in base al sistema di raccolta previsto per l'area in oggetto e per valutare eventuali interferenze con le postazioni esistenti. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Firenze-Parere Unico | 40 | Rifiuti | Devono essere previsti, in corrispondenza dei cestini di raccolta dell'indifferenziato presso le fermate, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo come previsto all'articolo 232-bis del Dlgs 152/06 e all'art. 28 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 41 | Rifiuti | Per la fase di cantiere il progetto deve essere integrato con apposita documentazione contenente le modalità di raccolta e smaltimento previste per i rifiuti provenienti dal cantiere prevedendo, per quanto possibile, modalità di esecuzione che garantiscano la minor produzione possibile di rifiuti e l'utilizzo di materiali completamente riciclabili | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 42 | Opere e manufatti stradali, pubblica illuminazione | Nella successiva fase progettuale, riguardo alle tipologie di pavimentazione in conglomerato bituminoso della viabilità contermine alla piattaforma tramviaria, il progetto deve essere integrato da una relazione specialistica di calcolo in funzione del traffico di progetto, rimanendo onere del progettista il dimensionamento. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 45 | Opere e manufatti stradali, pubblica illuminazione | Relativamente al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, si prescrive quanto segue: ciascuna caditoia stradale deve essere collegata direttamente e indipendentemente al recettore o, alternativamente dove ciò non è possibile, si dovrà prevedere un collettore dedicato, opportunamente dimensionato in funzione del numero di caditoie collegato, da collegare successivamente al recettore; tale collettore non dovrà essere passante rispetto ai pozzetti delle caditoie; in ogni caso ciascuna caditoia dovrà essere collegata singolarmente al relativo collettore di raccolta, con tubazione di diametro non inferiore a 160 mm; il numero ed il posizionamento delle caditoie dovrà essere valutato in funzione dell'area drenata nonché delle quote della sede stradale | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 46 | Opere e manufatti stradali, pubblica illuminazione | Relativamente alle opere d'arte si rilasciano le seguenti prescrizioni: la costruzione della linea tranviaria non dovrà intaccare le opere d'arte che si trovino in zone limitrofe alla stessa, comprese le relative fondazioni; in particolare si deve porre attenzione al passaggio della linea tranviaria sotto la campata del viadotto dell'Indiano ove è anche presente la fondazione degli stralli del ponte strallato sul fiume Arno. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | 47 | Opere e manufatti stradali, pubblica illuminazione | Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, dovranno essere installati corpi illuminanti con sorgente luminosa a Led integrati di regolatore di flusso luminoso a bordo; la fornitura e progettazione degli apparecchi di illuminazione dovrà essere eseguita in accordo ai requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in vigore; si raccomanda l'uso di cavi con 5 conduttori di cui uno giallo/verde limitando l'uso del conduttore unipolare giallo/verde di 16 mmq al solo collegamento tra il palo ed il dispersore di terra; le spese per eventuali spostamenti provvisori e smantellamenti relativi agli impianti di illuminazione pubblica esistenti sono a carico dell'impresa che realizza l'opera; i lavori dovranno essere coordinati col Gestore degli impianti di illuminazione del Comune di Firenze; l'impianto elettrico dovrà essere realizzato con doppio circuito trifase alternato con neutri separati, al fine di garantire il servizio in caso di guasto; l'impianto di illuminazione dovrà essere realizzato in classe I; si chiede di non utilizzare apparecchi di illuminazione bassi, tipo BOLLARD, per motivi manutentivi e di sicurezza; tutti i nuovi impianti di illuminazione dovranno essere ricollegati alla rete pubblica del Comune di Firenze; tutte le aree pubbliche dovranno essere illuminate | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato | | Aspetti archeologici | Accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del Dlgs 50/2016, sottoscritto tra Soprintendente competente e RUP (Allegato D alla Nota del RUP - Dicembre 2022 - nota di trasmissione prot. n. 444100 del 30/12/2022 - prot. n. 7011 del 09/01/2023)) | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato | | Aspetti architettonici e paesaggistici | Verbale di intesa sulle modalità di recepimento delle condizioni poste in sede di autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 22 e 146 del Dlgs 42/2004 e relativi allegati, sottoscritto tra Soprintendente competente e RUP (Allegato E alla Nota del RUP - Dicembre 2022 - nota di trasmissione prot. n. 444100 del 30/12/2022 - prot. n. 7011 del 09/01/2023)) | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

| DA | Punto | Tema | Descrizione | Note | Note - Aggiornamento Ottobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **RACCOMANDAZIONI** | | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Raccomandazioni | Nei successivi livelli progettuali si raccomanda di approfondire le valutazioni in merito a quanto segue:<br>1. Possibilità di collocazione di 1 o 2 Posti per commercio ambulante fuori Mercato in Largo Gabbuggiani in prossimità della fermata tranviaria con relative realizzazioni di allacci alle pubbliche utenze. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Raccomandazioni | 2. Ricollocazione temporanea del Mercato Rionale Piagge in caso di interferenza con le realizzazioni di progetto. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Raccomandazioni | 3. Possibilità di prevedere una postazione/chiosco in corrispondenza di alcune fermate della tramvia, o in prossimità secondo le condizioni contrattuali da stabilirsi con il Gestore del Servizio e le destinazioni d'uso e di sfruttamento commerciale ammissibili nel rispetto dei parametri progettuali e di sicurezza. | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Raccomandazioni | 4. Porre particolare attenzione alla chiusura di via delle Cascine e alla realizzazione dei relativi lavori, prevedendo lo sfasamento temporale con quelli previsti in via del Barco in modo da garantire una viabilità alternativa per l'accesso al parco della Cascine soprattutto per i mezzi di soccorso. | Prescrizione già recepita nella revisione del progetto definitivo verificato | |
| Comune di Firenze-Parere Unico | | Raccomandazioni | 5. Osservato che l'intervento rappresenta un'occasione strategica e importante per sviluppare le connessioni dei quartieri, dei borghi e dei centri storici minori, con particolare riferimento a quelli posti oltre la via Pistoiese, valutare l'opportunità di prevedere un approfondimento per il miglioramento del collegamento in particolare pedonale tra essi e le infrastrutture di progetto | Osservazione recepibile in sede di progettazione esecutiva | |

ALLEGATO *2*

Oggetto: Sistema tramviario fiorentino Linea 4.1 Tratta Leopolda - Piagge CUP: H11J12000200001 (*ex* CUP: H11I12000010002)

Procedura approvativa di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006

ELENCO PRESCRIZIONI MIT

1. Normativa di riferimento per la progettazione della linea tranviaria.

Nello sviluppo del successivo livello di progettazione occorre attestare che, per tutte le norme, sia stata utilizzata l'edizione più recente (o eventualmente una edizione precedente, qualora valida nel transitorio) e di darne formale riscontro producendo un unico elaborato che dia evidenza di ciascuna le norme adottata nel progetto e della relativa edizione.

2. Geometria del tracciato.

Nello sviluppo del successivo livello di progettazione si dovrà procedere con uno specifico controllo al fine di accertare che la progettazione del tracciato sia conforme alla Norma 7836:2018 e che siano rispettate le disposizioni della Norma 7156:2020, in riferimento al rotabile oggetto di fornitura, in relazione al quale, ulteriormente, dovrà essere prodotto uno studio nel quale sia data evidenza della circolabilità del veicolo.

Si segnalano, inoltre, i seguenti aspetti sui quali si ritiene necessario specifico approfondimento:

a. Verifica del rispetto della Norma UNI 7156/2020 con riferimento:

alle barriere poste presso le fermate Leopolda e Porta al Prato (T1) ed ai parapetti lungo i percorsi pedonali;

all'interbinario in caso di palificata in posizione centrale;

alla fermata *Barco*, in curva;

alle fermate *Pergolesi* e *via Veneto*, in relazione alla tematica della distanza minima tra la fine della transizione di una curva e la testa della banchina.

b. Verifica del rispetto della Norma UNI 7836/2018, con indicazione di tutti i punti in cui ricorre il superamento dei «limiti normali».

c. Coordinamento plano-altimetrico.

3. Protezione della sede tranviaria.

Nello sviluppo del successivo livello di progettazione, sul tema, si richiede un approfondimento in relazione a:

a. Protezione laterale della sede con riferimento alle misure atte ad interdire l'invasione della sede, anche nel contesto transitorio, in attesa del completamento di altri interventi previsti nell'area. Occorre procedere ad una verifica di tutti i punti in cui la sede possa essere facilmente invasa, al fine di adottare misure idonee caso per caso. Si richiama, in particolare, il parcheggio in prossimità della fermata *Pesciolino*, per il quale si ritiene che il cordolo previsto nel Progetto definitivo, sormontabile, non sia una misura idonea.

b. Marciapiedi di emergenza tra la fermata *Pesciolino* e l'incrocio con via Sala con riferimento alle misure che si intendono adottare per assicurare che tali percorsi siano utilizzati esclusivamente in caso di evacuazione del tram.

c. Accessi carrabili con riferimento alla funzionalità del cancello presso la stazione Cascine e di eventuali altri passi carrabili.

4. Protezione degli utenti.

Nello sviluppo del successivo livello di progettazione occorre approfondire la tematica in argomento, in quanto nel Progetto definitivo alcuni aspetti non sono chiaramente definiti, sia perché si rimanda ad ulteriori valutazioni sia perché il tessuto urbano nel quale l'infrastruttura si va ad inserire è interessato da una serie di interventi interferenti che richiedono compatibilizzazione reciproca.

Si segnalano, in particolare, i seguenti alcuni punti singolari sui quali si ritiene necessario specifico approfondimento:

a. Marciapiede in adiacenza alla fermata Porta al Prato, in relazione alla soluzione definitiva, ancora da individuare, sul progetto banchina nonché dei percorsi di accesso alla stessa.

b. Marciapiede posto in adiacenza al binario destro tra l'incrocio con via delle Cascine e l'incrocio con via Boito per il quale si chiede di procedere ad una verifica dell'affollamento al fine di escludere la necessità di prevedere misure di riduzione del rischio.

c. Marciapiede posto in adiacenza al binario sinistro dal km 2+0,000 all'incrocio con via Boito e dall'incrocio con via Boito e la nuova viabilità in corrispondenza della SSE Barco, la cui funzionalità allo stato attuale, non è ancora chiara, affinché ne venga definita la destinazione (percorso di emergenza inibito con varchi d'accesso o marciapiede) o vengano sviluppate le diverse soluzioni possibili.

d. Marciapiede posto in adiacenza al binario sinistro dall'incrocio con via S. Biagio a Petriolo alla fermata *Pesciolino* per il quale si chiede di procedere ad una verifica dell'affollamento al fine di escludere la necessità di prevedere misure di riduzione del rischio.

5. Raccomandazioni.

a. Si raccomanda di procedere alla progettazione congiunta con la Linea 4.2 per tutti i sistemi per i quali la progettazione afferente alla Linea 4.1 non è scindibile dalla progettazione afferente alla Linea 4.2 (ad es. sistema di alimentazione e trazione, sistema di supervisione e controllo, sistema TETRA, …).

b. Si raccomanda di prendere in carico le tematiche della protezione della sede tranviaria da possibili invasioni anche accidentali e della protezione degli utenti (pedoni e ciclisti) che si muovono sui percorsi adiacenti alla sede, nelle progettazioni delle aree che saranno oggetto di futuri interventi interferenti o adiacenti all'infrastruttura in argomento.

**25A01774**

---

DELIBERA 19 dicembre 2024.

**Approvazione del Piano annuale di attività e del sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2025, *ex* articolo 6, comma 9-*septies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di limiti di ammissibilità delle garanzie SACE.** (Delibera n. 94/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis* , inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ai sensi del quale la SACE S.p.a. «è autorizzata a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora CIPESS) ai sensi dell'articolo. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede, al secondo e al quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi»;

Visti, altresì i commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies*, 9-*septies* e 9-*octies* del predetto art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1° gennaio del 2021, e in tale quadro istituiscono, tra l'altro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione;

Visto, in particolare, il comma 9-*bis* del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che «SACE S.p.a. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato, in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà.», e inoltre che «la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Visto altresì il comma 9-*septies* del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale «il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della SACE S.p.a., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - «RAF», che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di Governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»;

Vista la convenzione MEF-SACE, sottoscritta ai sensi del comma 9-*quinquies* del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, approvata da questo Comitato con la delibera del 26 novembre 2020 n. 67 ed, in particolare, l'art. 3.4, il quale prevede che «fermo restando lo *Statutory Cover Limit Cumulato* definito dalla legge di bilancio, entro il 15 luglio di ciascun anno, il Comitato, su proposta di SACE, può approvare la proposta di modifica del Piano annuale di attività vigente e/o del RAF, per adattarli a nuove priorità per l'*export* italiano ovvero a mutamenti del quadro economico. La proposta del Comitato di modifica del Piano annuale di attività e/o del RAF è inviata al CIPE per la delibera di approvazione.»;

Vista la delibera CIPESS del 30 novembre 2023, n. 39, recante «Approvazione della modifica del Piano annuale di attività e del Sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - *RAF)* per l'anno 2023 e del Piano annuale di attività e del Sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2024, *ex* art. 6, comma 9-*septies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di limiti di ammissibilità delle Garanzie SACE»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, per l'anno finanziario 2024, ha fissato: *(i)* all'art. 3, comma 3, i limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti gli impegni assumibili da SACE in corso d'anno, rispettivamente in 7 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e *(ii)* all'art. 3, comma 5, il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato («*Statutory Cover Limit Cumulato*»), di cui all'art. 6, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, in 175 miliardi di euro;

Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione del 18 luglio 2024, ha esaminato e approvato, ai sensi dell'art. 3.4 della predetta Convenzione MEF-SACE, la proposta di aggiornamento del Piano annuale di attività e del RAF vigenti proposta da SACE in virtù di nuove stime che determinano una diversa composizione della domanda assicurativa per adeguarla agli intervenuti mutamenti nel contesto economico, nei limiti di impegno assumibili da SACE e di *Statutory Cover Limit Cumulato* fissati dalla citata legge n. 213 del 2023;

Vista la delibera CIPESS del 7 novembre 2024, n. 74, recante Approvazione della modifica del Piano annuale di attività e del sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework - RAF)* per l'anno 2024, *ex* art. 6, comma 9-*septies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di limiti di ammissibilità delle garanzie SACE»;

Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione del 14 novembre 2024, ha, esaminato e approvato, su proposta di SACE, il Piano annuale di attività e il RAF per l'anno 2025, così come previsto dall'art. 6, comma 9-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Considerato che sulla base del predetto Piano, nell'ambito dell'operatività di rilievo strategico per l'economia italiana prevista per un valore di 15 miliardi di euro, ha acquisito una crescente rilevanza l'operatività di c.d. *Push strategy*, e che in particolare per il 2025 è riferibile ad operazioni con paesi di destinazione quali l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, il Vietnam, l'Indonesia, il Brasile, il Messico, l'India e la Serbia;

Vista la nota MEF- GAB n. 56597 del 17 dicembre 2024, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo Comitato, del Piano annuale di attività e del RAF per l'anno 2025;

Vista la nota MEF- GAB n. 56861 del 18 dicembre 2024 con la quale è stata richiesta la trattazione con urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE

15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»

Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro più anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

1. Sono approvati il Piano annuale di attività e il *Risk Appetite Framework* (RAF) per l'anno 2025 ai sensi del succitato art. 6, comma 9-*septies*, del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali fissano rispettivamente, i limiti degli impegni assicurativi di SACE S.p.a. per l'anno 2025 in 74 miliardi di euro, suddivisi in 7 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e il limite massimo cumulato di assunzione degli impegni di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, in 235 miliardi di euro.

*Il Presidente*
*Ministro dell'università*
*e della ricerca*
BERNINI

*Il Segretario:* MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 331*

**25A01818**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adempas»

*Estratto determina IP n. 160 del 20 febbraio 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ADEMPAS 2 mg film-coated tablet - 42 tablets autorizzato *dall'European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/13/907/010, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S, con sede legale in vesterbrogade 149 1620 Copenhagen.

Confezione: ADEMPAS 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 051889018 (in base 10) 1KHJVU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di riociguat;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone (tipo B), ipromellosa 5 cP, lattosio monoidrato, magnesio stearato e sodio laurilsolfato (vedere al termine del paragrafo 2 per ulteriori informazioni sul lattosio). Film di rivestimento: idrossipropilcellulosa, ipromellosa 3 cP, glicole propilenico (E 1520) e biossido di titanio (E 171). ADEMPAS 1 mg, 1,5 mg compresse contengono anche ossido di ferro giallo (E 172). ADEMPAS 2 mg e 2,5 mg compresse contengono anche ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E 172).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: ADEMPAS 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 051889018.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: ADEMPAS 2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PP/ALU) - 42 compresse.

Codice A.I.C.: 051889018.

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiochirurgo, cardiologo, pneumologo e reumatologo.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A01824**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

*Estratto determina IP n. 180 del 3 marzo 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 250 microgram tablets 100 TAB dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 23055/010/002, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle Aan Den Ijssel, Paesi Bassi e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno (AP) Italia e da Mylan Hungary KFT., Mylan Utca 1, Komárom 2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 045945096 (in base 10) 1CU488 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 0,25 mg di Alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare XANAX» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito riportato:

compresse:

conservare a temperatura inferiore a 25°C;

conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 045945096.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 045945096.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali

segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A01825**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Slinda»

*Estratto determina IP n. 181 del 3 marzo 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SLINDA, 4 mg, tabletki powlekane 84 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 25666, intestato alla società Exeltis Poland SP. Z O.O. UL. Szamocka 8 01-748 Warszawa, Polonia e prodotto da Laboratorios León Farma SA Calle Vallina S/N Polígono Industrial De Navatejera Villaquilambre 24008 León - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: SLINDA «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4 compresse in blister - PVC/PVDC/AL con calendario.

Codice A.I.C.: 051894018 (in base 10) 1KHPS2(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa bianca attiva rivestita con film:

principio attivo: contiene 4 milligrammi di drospirenone;

eccipienti:

compresse bianche attive rivestite con film:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; lattosio; silice colloidale anidra (E551); magnesio stearato (E470b);

rivestimento: alcol polivinilico parzialmente idrolizzato; biossido di titanio (E171); macrogol; talco (E553b);

compresse verdi placebo rivestite con film:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato; amido di mais; povidone; silice colloidale anidra (E551); magnesio stearato (E470b);

rivestimento: ipromellosa (E464); triacetina; polisorbato 80 (E433); biossido di titanio (E171); indigotina lacca d'alluminio (E132); ossido di ferro giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. - viale Europa n. 160 - Samarate, 21017, Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: SLINDA «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4 compresse in blister - PVC/PVDC/AL con calendario.

Codice A.I.C.: 051894018.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: SLINDA «4 mg compresse rivestite con film» 24 + 4 compresse in blister - PVC/PVDC/AL con calendario.

Codice A.I.C.: 051894018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A01826**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Slinda»

*Estratto determina IP n. 182 del 3 marzo 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SLINDA, 4 mg, tabletki powlekane 84 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 25666, intestato alla società Exeltis Poland SP. Z O.O. UL. Szamocka 8 01-748 Warszawa, Polonia e prodotto da Laboratorios León Farma SA Calle Vallina S/N Polígono Industrial De Navatejera Villaquilambre 24008 León - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione:

SLINDA - «4 mg compresse rivestite con film» - 3 x (24 + 4) compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario.

Codice A.I.C. n.: 051894020 (in base 10) 1KHPS4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa bianca attiva rivestita con film contiene:

principio attivo: 4 milligrammi di drospirenone;

eccipienti: compresse bianche attive rivestite con film:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; lattosio; silice colloidale anidra (E551); magnesio stearato (E470b);

rivestimento: alcol polivinilico parzialmente idrolizzato; biossido di titanio (E171); macrogol; talco (E553b);

compresse verdi placebo rivestite con film:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato; amido di mais; povidone; silice colloidale anidra (E551); magnesio stearato (E470b);

rivestimento: ipromellosa (E464); triacetina; polisorbato 80 (E433); biossido di titanio (E171); indigotina lacca d'alluminio (E132); ossido di ferro giallo (E172).

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. - viale Europa 160, Samarate, 21017 - Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

SLINDA - «4 mg compresse rivestite con film» - 3 x (24 + 4) compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario.

Codice A.I.C. n.: 051894020.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

SLINDA - «4 mg compresse rivestite con film» - 3 x (24 + 4) compresse in blister PVC/PVDC/AL con calendario.

Codice A.I.C. n.: 051894020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A01827**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

*Estratto determina IP n. 202 del 7 marzo 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 MG HARDE CAPSULES, 200 CAPSULES dal Belgio con numero di autorizzazione BE001215, intestato alla società Johnson & Johnson Consumer Michel De Braeystraat 52 2000 Antwerpen Belgio e prodotto da JNTL Consumer Health, Domaine De Maigremont, 27100 Val De Reuil, Francia e da Johnson & Johnson Consumer, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 20123 - Milano.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule.

Codice A.I.C.: 047265020 (in base 10) 1F2F7W (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato. Composizione della capsula: eritrosina (E 127); indigotina (E 132); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido e gelatina.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare IMODIUM» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario: GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule.

Codice A.I.C.: 047265020.

Classe di rimborsabilità: C*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule.

Codice A.I.C.: 047265020.

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A01828**

### Rettifica della determina n. 642 del 30 ottobre 2024, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoviraxlabiale».

*Estratto determina di rettifica IP n. 217 del 12 marzo 2025*

Considerato opportuno allineare le informazioni di sicurezza a quelle del medicinale attualmente in commercio in Italia, la determina n. 642 del 30 ottobre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di importazione parallela ZOVIRAXLABIALE, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 13 novembre 2024, è rettificata nei termini che seguono:

dove è scritto:

[…….]

Modificare l'avvertenza per il glicole propilenico al paragrafo 2 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

ZOVIRAXLABIALE contiene alcool cetostearilico, sodio lauril solfato e glicole propilenico

Questo medicinale contiene 200 mg di propilene glicole per dose equivalente a 400 mg/g.

Può causare irritazione della pelle.

Non usi questo medicinale nei bambini con meno di 4 settimane di età con ferite aperte o aree estese di pelle danneggiata (come bruciature) senza averne parlato con il medico o il farmacista.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette la seguente frase:

5. Conservazione di Zoviraxlabiale: conservare nella confezione originale

leggasi:

[…….]

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette la seguente frase:

5. Conservazione di Zoviraxlabiale: conservare nella confezione originale

*Smaltimento scorte*

Entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, i nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati e rilasciati con il foglio illustrativo e l'etichettatura aggiornati come indicato nel presente provvedimento di rettifica. Si fa presente che sia i lotti già prodotti alla data di notifica del presente provvedimento, che i lotti prodotti nel periodo sopracitato che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A01829**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Sun».

Con la determina n. aRM - 67/2025 - 3230 del 18 marzo 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FINASTERIDE SUN:

confezione: 037963016 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037963028 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037963030 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037963042 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037963055 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037963067 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037963079 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A01831**

## CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

A seguito del conferimento dell'incarico, dal 3 marzo 2025 delibera di giunta n. 2025000026 del 28 febbraio 2025, di segretario generale facente funzioni della Camera di commercio del Molise al dott. Carlo Nicola Sergio Lalli, riveste dalla stessa decorrenza il ruolo di conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio del Molise.

**25A01823**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo di una roggia derivata dal torrente Valdario nel Comune di Colceresa.**

Con decreto n. 25 del 5 febbraio 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 7 marzo 2025, n. 710, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo di una roggia derivata dal torrente Valdario identificato al C.T. del Comune di Colceresa (VI) al foglio 2, sezione Molvena, particelle 855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-866, della superficie complessiva di mq 701.

**25A01822**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Calopezzati.**

Il Comune di Calopezzati (CS), con deliberazione n. 12 del 25 novembre 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2025, il commissario straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Barbara Fruci, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**25A01819**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**Comunicato relativo al decreto 11 marzo 2025 - Contratti di sviluppo per la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie negli ambiti previsti dal regolamento STEP.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 marzo 2025 sono stati fissati i termini per l'apertura dello sportello agevolativo destinato al sostegno di investimenti per la crescita sostenibile e la competitività delle imprese, nonché lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche e la salvaguardia e rafforzamento delle rispettive catene del valore negli ambiti individuati dal regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). L'intervento è disciplinato dal decreto ministeriale 25 ottobre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2025.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 15 aprile 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 marzo 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

**25A01820**

**Comunicato relativo al decreto 11 marzo 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile. Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 marzo 2025 sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale 5 settembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 23 ottobre 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché gli ulteriori documenti ed elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento, volto a promuovere la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica, per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 dell'8 aprile 2025 alle ore 12,00 dell'8 maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 marzo 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

**25A01821**

**Comunicato relativo al decreto 11 marzo 2025 - Contratti di sviluppo - PNRR - «Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche». Apertura sportello.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 marzo 2025 sono stati fissati i termini di apertura e chiusura dello sportello agevolativo destinato a sostenere, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e a favorire la competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. L'intervento, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è disciplinato dal decreto ministeriale 6 novembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2025, come modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2025.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12,00 dell'8 aprile 2025 alle ore 12,00 del 10 giugno 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 marzo 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

**25A01852**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-071) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**